

9. IL CREDITO ED I NUOVI STRUMENTI DI INGEGNERIA FINANZIARIA PER L'AGROALIMENTARE

Corrado Giacomini - Università di Parma
Silvia Scaramuzzi¹ - Università di Firenze

9.1. IL CONTESTO DI RIFERIMENTO

9.1.1 Il quadro normativo di base

Il nuovo contesto normativo nel quale si colloca il credito agrario è caratterizzato da significative modificazioni rispetto al quadro di riferimento tracciato dalla legge fondamentale del 1928, con importanti conseguenze nelle caratteristiche qualitative e quantitative dell'offerta di credito al settore.

Il 1° gennaio 1994 è entrato in vigore il nuovo Testo Unico (TU) delle leggi in materia bancaria e creditizia (d.lgs. 1 settembre 1993, n. 335), che innova profondamente i principi alla base della normativa bancaria in vigore fin dal 1936, ovvero la specializzazione e la separazione del credito, nonché il principio della funzione di pubblico interesse svolta dall'istituto di credito (Bompani, 1994).

In base al nuovo TU la banca esercita attività di impresa e assolve quindi a una funzione privatistica; inoltre, la separazione tra credito a breve e credito a medio-lungo termine viene a cadere, in quanto la banca può effettuare tutte le operazioni consentite a una banca universale senza vincoli temporali. Anche la specializzazione appare sempre più rarefatta, in quanto la trasformazione giuridica delle banche pubbliche in S.p.A., opportunità offerta dalla Legge Amato (n.218 del 30 luglio 1990), permette alle banche di oltrepassare, volendo, i limiti dell'area specialistica.

Evidentemente l'intensificazione della concorrenza, conseguente al processo di integrazione dei mercati, imponeva una modernizzazione e una raziona-

1) Il lavoro è frutto della collaborazione degli autori, ma sono da attribuire a Corrado Giacomini i parr. 9.1.2, 9.2, 9.4.1, 9.4.2.2 e a Silvia Scaramuzzi i parr. 9.1.1, 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3, 9.4.2.1., 9.4.3, 9.4.4 e 9.5. Cristiano Margheri ha raccolto ed elaborato i dati sul credito agrario e Vittorio Badoer quelli sui Consorzi di garanzia collettiva fidi.

Gli autori ringraziano per la disponibilità mostrata M. Lanotte della Banca d'Italia, G. Lensi e F. Pardi di MPS Bancaverde S.p.A., R. Leardini di Cariverona, P. Bortoli di Veneto Sviluppo S.p.A., P. Rosso e P. Cecchinato della Regione Veneto, C. Cantoni dell' IPI, G. Bovo di Confidagri, T. Pieretto di FINZOVE, A. Ceccato di Agricredito

lizzazione dell'assetto strutturale delle banche italiane. La citata Legge Amato, in cui sono state definite le modalità per la trasformazione degli istituti di credito pubblici in società per azioni, ha portato numerosi processi di trasformazione e di aggregazione di istituti di credito nel tentativo di un rafforzamento del tessuto operativo e di un migliore inserimento sul mercato interno e internazionale. Essa ha determinato altresì un processo di ristrutturazione e riassetto all'interno del sistema creditizio, che si è espresso nell'ampia riduzione del numero degli istituti di credito speciale, recando positivi stimoli sul piano dimensionale e concorrenziale.

Numerosi istituti di credito agrario si sono dati l'assetto di società per azioni, con processi di trasformazione e aggregazione volti al perseguimento di una maggiore concorrenzialità sul mercato e a un ampliamento dell'area di influenza², subendo una contrazione numerica superiore alla media degli altri istituti di credito speciale.

Per quanto concerne l'operatività, la potenzialità degli istituti ha avuto un mutamento radicale con l'entrata in vigore del nuovo TU. L'estensione nelle attività di credito a medio e lungo termine è stata sperimentata da larga parte degli ex-istituti di credito speciale, in particolare da quelli di origine mobiliare, perseguendo le cosiddette configurazioni di tipo plurisetoriale.

Anche le banche di credito ordinario hanno ridefinito la gamma dei loro strumenti operativi e, in particolar modo, la loro presenza nel credito a medio e lungo termine alla luce dei processi di fusione e incorporazione e della creazione dei gruppi creditizi.

In ottemperanza alla disposizioni del nuovo TU, venendo meno la distinzione tra banche di credito ordinario e istituti di credito speciale, cadendo il regime di autorizzazione all'esercizio, il credito agrario viene disciplinato (artt. 43, 44, 45, 47 e 153) come una "particolare operazione di credito" che ha per oggetto la concessione da parte di "banche" di finanziamenti destinati alle attività agricole³ o zootecniche nonché a quelle ad esse connesse o collaterali⁴.

2) Già con la Legge Amato vengono, infatti, a cadere i criteri restrittivi sulla competenza territoriale degli Istituti di credito speciale.

3) "Il ricorso al termine *attività* segna certamente il superamento dell'originaria parcellizzazione in singoli *atti* presente nell'elencazione delle varie operazioni contenuta nella legislazione preesistente" (Jannarelli, 1994, p.200).

4) Si intendono attività connesse o collaterali l'agriturismo, la manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione dei prodotti nonché le altre attività individuate dal CICR. Quest'ultimo, con delibera del 22 aprile 1995 ha individuato quali attività connesse e collaterali anche quelle svolte nei comparti dei servizi a favore dell'agricoltura e della pesca, tra i quali rientrano quelli di natura informatica, di ricerca, di sperimentazione, di risparmio energetico e di trattamento industriale dei residui agro-alimentari. Con la stessa delibera ha equiparato l'acquacoltura in acqua dolce a quella in acqua salata ai fini del credito peschereccio.

E' stato dunque eliminato l'elenco delle operazioni finanziabili e il credito agrario, pur non perdendo la sua natura di credito di scopo, viene disancorato dalle singole operazioni e diventa un credito all'impresa, della quale devono essere valutate le esigenze finanziarie complessive (Costi, 1994). L'unica distinzione che permane è tra finanziamenti a breve, medio e lungo termine, offrendo quindi la possibilità alla banca di modellare i prodotti finanziari sulla base delle effettive esigenze del richiedente in termini quali-quantitativi e temporali⁵, nell'ottica di una maggiore disponibilità alla libera contrattazione delle parti.

E' stata così recepita dal legislatore la necessità di tenere conto del prolungamento dell'attività agricola nelle fasi della trasformazione e della distribuzione e della comparsa di nuove attività all'interno delle aziende agricole (agriturismo, produzioni biologiche) nonché di nuove categorie di beneficiari (industria di trasformazione e associazioni di produttori).

La definizione del credito agrario in termini di attività economiche cui è destinato e non come "elencazione di operazioni ammissibili" ha restituito flessibilità alle forme tecniche di erogazione dei finanziamenti all'agricoltura.

La revisione della disciplina delle forme tecniche di prestito, di garanzia speciale, nonché dei limiti di durata e di importo è assai estesa. In tale materia, si ha una sostanziale liberalizzazione, in quanto la determinazione delle strutture più idonee viene lasciata alla libera contrattazione fra le parti o alle previsioni statutarie degli istituti di credito.

Una delle prime conseguenze di tale passaggio si ritrova nell'abolizione di tutte quelle procedure burocratiche che tendevano ad accertare lo scopo effettivo per cui ogni finanziamento veniva concesso. Da ciò consegue anche l'abolizione del credito agrario in natura, concesso solo dai Consorzi Agrari, essendo questo strettamente connesso alla preesistente segmentazione dei finanziamenti.

Sempre nell'ambito del credito a breve viene eliminato il conto corrente agrario, per contro la legge conferma la possibilità di utilizzare la cambiale agraria. Quest'ultima risulta tuttavia notevolmente semplificata nelle caratteristiche, limitate all'indicazione dello scopo del finanziamento, delle garanzie che lo assistono e del luogo dell'iniziativa finanziata⁶.

Al di fuori della cambiale agraria non esiste più alcuno strumento specifi-

5) La norma sembra andare addirittura oltre, in termini di flessibilità, a quanto previsto nell'ambito dell'ultimo progetto di riforma del credito agrario, in cui si formalizzava una distinzione tra "credito di gestione" per il fabbisogno corrente e "credito di investimento" per il fabbisogno di lungo periodo.

6) In base alla precedente normativa la cambiale agraria doveva contenere anche la citazione del fondo per il quale il prestito era stato concesso e il luogo in cui erano conservati i prodotti da utilizzare, trasformare o conservare.

co che caratterizzi il credito agrario a breve, in quanto può essere utilizzata ogni forma tecnica impiegata nel credito ordinario.

Per quanto concerne il credito agrario a medio-lungo termine (oltre i 18 mesi), l'innovazione di maggiore portata è rappresentata dalla sua assimilazione al credito fondiario, qualora l'operazione sia garantita da ipoteca.

Le possibilità di innovazione/arricchimento delle forme di prestito potrebbero, tuttavia, consentire alle istituzioni creditizie di rispondere in modo più elastico alle mutevoli esigenze del mercato. Tale processo di arricchimento del contenuto dei servizi finanziari offerti alle aziende agricole avviene, però, soprattutto al di fuori del campo di applicazione della normativa sul credito agrario. Se per il credito a breve le innovazioni sono di scarsa portata, sia per la consolidata presenza della cambiale agraria sia per scarsa propensione delle banche ad investire cospicue risorse nell'innovazione, per il credito a medio lungo termine le vie percorribili appaiono più ampie.

In tale ambito l'innovazione appare configurabile soprattutto lungo due linee principali (De Gasperis, 1994): in primo luogo, nell'allungamento delle scadenze dei finanziamenti e in una loro maggiore possibilità di adattamento al reale ammortamento tecnico degli investimenti effettuati; per secondo, nella maggiore flessibilità quantitativa e temporale dei rimborsi, che evidentemente devono tener presente le caratteristiche biologiche delle produzioni agricole e la loro elevata esposizione al rischio.

La nuova legge bancaria nella sua versione iniziale aveva apportato, tra l'altro, delle modificazioni di notevole rilievo al sistema delle garanzie. Tra queste la più rilevante era stata l'abolizione del privilegio legale connesso all'emissione della cambiale agraria. Tuttavia, a quattro giorni dall'entrata in vigore del testo unico, l'art.44 della legge bancaria, in materia di garanzie, veniva modificato in misura radicale da un decreto legge⁷ che ha ripristinato il privilegio legale.

Le caratteristiche del nuovo privilegio legale, così come riproposto dal nuovo testo della legge bancaria, ampliano notevolmente la sua sfera di azione: infatti esso assiste tutti i finanziamenti di credito agrario a breve e medio termine indipendentemente dalla forma tecnica utilizzata.

Accanto ai privilegi legali, il nuovo TU introduce una nuova garanzia mobiliare di fonte negoziale definita "privilegio speciale", che ha sostituito il privilegio convenzionale ed è destinato ad operare per tutti i finanziamenti alle imprese, ivi compresi i finanziamenti relativi alle operazioni di credito agrario. Esso ha per oggetto i beni mobili non iscritti nei pubblici registri e può trovare applicazione per tutti i finanziamenti a breve, medio

7) D.L. n.1 del 4 gennaio 1994 convertito in legge con L. n.135 del 17 febbraio 1994.

e lungo termine da parte di banche alle imprese.

Il Fondo Interbancario di Garanzia (FIG)⁸ è stato mantenuto in vita dal nuovo TU, che ne ha anche conservato l'assetto strutturale. Nell'ambito del FIG sono inquadrate due sezioni autonome, una relativa al credito peschereccio, l'altra riguardante direttamente gli interventi legati all'attuazione della politica agricola comunitaria.

La garanzia offerta dal FIG è di natura sussidiaria e, in particolare, la seconda sezione ha una duplice funzione: quella di tutela delle banche, diminuendo il rischio dell'affidamento, e quella di offrire una garanzia fidejussoria per aumentare il valore dell'affidamento.

Deve essere segnalata l'approvazione nel corso del 1996 del nuovo Regolamento del Fondo, che appare caratterizzato da connotati di maggior rigidità rispetto al precedente e questo per ovviare ai rischi di insolvenza cui la gestione del Fondo aveva dovuto far fronte, sospendendo tutte le pratiche di liquidazione.

Le trasformazioni e le innovazioni introdotte dal nuovo TU hanno imposto necessariamente un adeguamento delle leggi concernenti il credito agrario anche alle amministrazioni regionali.

Da alcuni anni ormai l'Unione europea ha adottato una politica molto rigorosa in tema di aiuti di Stato, affinché essi non abbiano un effetto distortivo sulla concorrenza.

Secondo il Trattato (art.87, par.2) sono ammessi solo gli aiuti di Stato destinati ad ovviare ai danni derivanti da catastrofi naturali, quelli di carattere sociale, concessi ai singoli consumatori, quelli destinati ad alcune aree della Repubblica Federale Tedesca. Tutti gli altri aiuti, che possono avere effetti distortivi sulla concorrenza e sugli scambi tra gli Stati membri, sono incompatibili con il mercato comune. Esistono, tuttavia, alcune deroghe che giustificano l'obbligatorietà della notificazione di qualsiasi progetto di istituzione di aiuti alla Commissione Europea, la quale deve valutarne l'ammissibilità.

Tali deroghe (art. 87 Trattato par.3) riguardano gli aiuti volti a favorire lo sviluppo delle regioni economicamente in difficoltà, gli aiuti orizzontali finalizzati alla realizzazione di obiettivi comuni a più settori produttivi (ad es. aiuti per la ricerca, aiuti per l'ambiente), gli aiuti settoriali volti a sanare situazioni di recessione che investono determinati settori produttivi.

In questo quadro, si colloca la Comunicazione sugli "Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato al settore agricolo" (GU CE C28 dell'1.2.2000).

8) Il FIG, introdotto con Legge n.454 del 2 giugno 1961 (Primo Piano Verde), è un fondo alimentato da trattenute su tutte le operazioni di credito agrario poste in essere dalle banche al fine di diminuire i rischi connessi all'erogazione del credito agevolato.

Tale Comunicazione conferma che gli aiuti di Stato, intesi meramente a migliorare la situazione finanziaria dei produttori, senza alcuna contropartita da parte del beneficiario, e gli aiuti concessi esclusivamente sulla base del prezzo, della quantità, dell'unità di produzione o dell'unità dei mezzi di produzione, sono considerati aiuti al funzionamento e non possono essere considerati compatibili con il Trattato CE.

Sono altresì incompatibili gli aiuti retroattivi perché in tal caso manca la componente di incentivo e diventano dunque aiuti al funzionamento.

Gli aiuti che possono essere ritenuti ammissibili dalla Commissione devono avere gli stessi obiettivi previsti dal regolamento (CE) n. 1257/99 e rientrare nelle seguenti categorie:

- aiuti agli investimenti (nelle aziende agricole, nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli), purché non producano un aumento delle produzioni senza normali sbocchi sul mercato, contribuiscano alla riduzione dei costi di produzione e consentano di migliorare e riconvertire la produzione, incrementando la qualità;
- aiuti nel settore ambientale (a favore di investimenti nel settore e di impegni assunti dagli agricoltori a favore del settore ambientale, a favore di agricoltori residenti in zone soggette a vincoli ambientali ai sensi della normativa comunitaria);
- aiuti volti a compensare gli svantaggi naturali nelle regioni svantaggiate;
- aiuti all'insediamento dei giovani agricoltori e al prepensionamento;
- aiuti per la riduzione della capacità di produzione, di trasformazione e di commercializzazione, da erogare in linea generale solo nei settori caratterizzati da un chiaro eccesso di capacità produttiva a livello regionale o nazionale;
- aiuti a favore delle associazioni di produttori, soltanto per l'avviamento delle associazioni e delle unioni ammissibili a norma della legislazione dello stato membro;
- aiuti a titolo di compenso dei danni causati alla produzione o ai mezzi di produzione agricola in caso di danni recati da calamità naturali o da altri eventi eccezionali o destinati alla lotta contro le epizootie e le fitopatie o per il pagamento di premi assicurativi volti a incoraggiare gli agricoltori a stipulare polizze assicurative contro i rischi di cui sopra;
- aiuti per la ricomposizione fondiaria;
- aiuti all'assistenza tecnica, che migliorano l'efficienza e la professionalità dell'agricoltura comunitaria, contribuendo così alla sua redditività economica nel lungo termine con ripercussioni minime sulla concorrenza;
- sostegno al settore zootecnico per il mantenimento e il miglioramento della qualità genetica del patrimonio zootecnico della Comunità;

- aiuti intesi a promuovere la produzione e la commercializzazione di prodotti agricoli di qualità e aiuti alla promozione e alla pubblicità dei prodotti agricoli⁹;
- aiuti sotto forma di prestiti agevolati a breve termine, valutati alla luce della Comunicazione della Commissione in merito agli aiuti di stato per prestiti agevolati a breve termine sopra ricordata.

Agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato al settore agricolo è seguita una Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie¹⁰. Tale Comunicazione afferma che, poiché le garanzie statali possono agevolare la creazione di nuove imprese e consentire alle imprese esistenti di ottenere i fondi necessari per svolgere nuove attività o per proseguire semplicemente quelle in corso anziché essere eliminate o ristrutturate, esse provocano una distorsione della concorrenza. In linea di massima, le garanzie statali rientrano quindi pienamente nell'ambito d'applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, qualora pregiudichino il commercio tra gli Stati membri e non sia versato per esse alcun corrispettivo rispondente alle normali condizioni di mercato.

Analogamente a quanto avviene per le altre forme di potenziali aiuti, possono costituire aiuti statali sia le garanzie prestate direttamente dallo Stato, vale a dire dalle amministrazioni pubbliche centrali, regionali o locali, sia le garanzie conferite da imprese sulle quali le autorità pubbliche esercitino un'influenza dominante.

Le garanzie statali ad hoc non costituiscono un aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- il mutuatario non si trova in difficoltà finanziarie;
- il mutuatario, in linea di principio, è in grado di ottenere sui mercati finan-

9) Su questo tema va ricordato il regolamento (CE) n.2826/2000 sulla promozione dei prodotti agro-alimentari sul mercato interno in Paesi UE. Secondo quanto stabilito dal successivo regolamento di attuazione (regolamento (CE) n. 94/2002) possono accedere alle agevolazioni gli organismi associativi (associazioni di produttori, organizzazioni interprofessionali, consorzi, ecc.) che intendono realizzare programmi d'informazione di promozione dei prodotti agro-alimentari nel territorio comunitario. Non sono invece ammessi al contributo gli imprenditori singoli. I contributi possono essere concessi a favore di azioni di informazione riguardanti le Denominazioni di Origine Protette (DOP), le Indicazioni Geografiche Protette (IGP), le Specialità Tradizionali Garantite (SGT); i metodi di produzione biologica, i sistemi di produzione agricola che permettono la tracciabilità dei prodotti e la loro etichettatura, l'informazione sulla qualità e la sicurezza degli alimenti e gli aspetti nutrizionali e sanitari dei prodotti. Possono beneficiare di tali interventi i prodotti lattiero-caseari, i vini di qualità prodotti in regioni determinate e vini da tavola con indicazione geografica, gli ortofruttili freschi e trasformati, le piante vive e i prodotti della floricultura.

10) GUCE n. C 71 dell'11 marzo 2000.

ziari un prestito a condizioni di mercato senza alcun intervento da parte dello Stato;

- la garanzia è connessa ad una operazione finanziaria specifica, è circoscritta ad un importo massimo predeterminato, non assiste più dell'80% del prestito (o di un'altra obbligazione pecuniaria) in essere (salvo che si tratti di titoli obbligazionari o titolo analoghi) e non è prorogabile;
- per la garanzia prestata viene pagato il prezzo di mercato (che dipende, in particolare, dall'importo e dalla durata della garanzia, dalle coperture fornite dal mutuatario, dalla situazione finanziaria del medesimo, dal settore economico, dalle prospettive, dalla frequenza degli inadempimenti e da altre condizioni economiche).

È possibile che, in taluni casi, le garanzie siano destinate a consentire alle imprese, ed in particolare alle PMI, di ottenere prestiti che il mercato non concederebbe. Può trattarsi di imprese in fase di avvio o di rapida crescita, di imprese molto piccole e quindi incapaci di fornire le coperture indispensabili per assicurare il rimborso del prestito o per ottenere le garanzie necessarie. Può trattarsi altresì di imprese ad alto rischio (destinate a divenire redditizie soltanto nel lungo termine o caratterizzate da un'elevata percentuale di fallimenti). La Commissione ritiene che queste circostanze non escludano le garanzie dall'ambito d'applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, per cui i relativi provvedimenti devono essere notificati alla Commissione per il parere di conformità.

9.1.2 La più recente evoluzione del quadro normativo

Il quadro normativo per l'esercizio del credito all'agricoltura ha subito nel 2001 un importante riassetto conseguente all'approvazione dei decreti legislativi n.226-227 e 228 del 18 maggio 2001, in materia di orientamento e modernizzazione del settore agricolo, forestale e della pesca (la cosiddetta "Legge d'Orientamento").

I riflessi dei decreti sull'operatività del sistema creditizio sono più ampi di quanto possa apparire ad una prima analisi. Molto rilevante nell'esercizio dell'attività creditizia è la nuova definizione del concetto di "agrarietà" (introdotto dal d.lgs. n. 228), che allarga, per un verso, la nozione di imprenditore agricolo contenuta nel vecchio art. 2135 del codice civile, come aveva fatto anche l'art. 43 del TU del 1993, individuando un numero di soggetti destinatari del credito agrario molto più ampio, e non poteva essere diversamente, di quello previsto dalla legge fondamentale del 1928, ma nello stesso tempo pone dei limiti che ricollegano l'agrarietà all'azienda e all'esercizio dell'attività agricola.

Come si ricorderà, l'art. 43 del TU ha allargato il concetto di "agrarietà" non solo alle attività "connesse" ma anche a quelle "collaterali", che il 3° comma stabilisce essere, nel complesso, "l'agriturismo, la manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodot-

ti, nonché le altre attività individuate dal CICR". In forza di questa delega, il Comitato ha specificato in un successivo provvedimento (22 aprile 1995) che "Ai fini del credito agrario e peschereccio sono attività connesse e collaterali anche quelle svolte nei comparti dei servizi a favore dell'agricoltura e della pesca, tra i quali rientrano quelli di natura informatica, di ricerca, di sperimentazione, di risparmio energetico e di trattamento industriale di residui alimentari". Ha chiarito inoltre che, ai fini del credito peschereccio, l'acquicoltura in acqua dolce è equiparata a quella in acqua salata.

L'art. 1 del d. lgs. n. 228/2001, in primis, innova profondamente la storica definizione di "imprenditore agricolo" data dall'art. 2135 del codice civile, in quanto taglia nettamente il legame con il fondo e definisce il campo di attività dell'imprenditore agricolo utilizzando il criterio agrobiologico specificato dalla locuzione "cura e sviluppo del ciclo biologico", che non è necessario venga svolto integralmente, ma è sufficiente anche lo svolgimento di "una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale" per riconoscere la natura di imprenditore agricolo a chi la esercita.

E' evidente che questa soluzione mira ad eliminare ogni dubbio sull'agrarità di attività di allevamento di animali e piante limitate a un periodo della loro vita (Costato, 2001), svolte anche senza collegamento con il fondo, che nel passato avevano spesso trovato difficoltà ad accedere ai benefici della legislazione di settore.

Il 3° comma del riformato art. 2135 elenca poi in modo molto dettagliato le attività connesse: "manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dell'allevamento d'animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio o del patrimonio rurale e forestale, ovvero la ricezione ed ospitalità, come definito dalla legge". Anche questo comma appare indirizzato all'ampliamento delle attività svolte dall'imprenditore agricolo nell'ottica della multifunzionalità del settore, bisogna riconoscere però che il comma citato non solo elenca le attività connesse, ma pone la condizione che queste siano svolte prevalentemente con "attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata", introduce, cioè, un criterio di "prevalenza" e "normalità" nel rapporto tra attività esercitata e azienda. Rileggendo più sopra la definizione di attività connesse e collaterali data dall'art. 43 del TU del 1993 si può notare che la condizione fissata dal 3° comma dell'art. 1 della "Legge di Orientamento" pone di fatto un limite al concetto di agrarietà valido per il credito agrario, come esplicitato dallo stesso art. 43.

Inoltre, il comma 2° dell'art. 1 del d. lgs. n. 228, riconosce la qualifica di imprenditore agricolo alle cooperative e loro consorzi "quando utilizzano (...)

prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura e allo sviluppo del ciclo biologico". Questa dizione lega definitivamente il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo al concetto di prevalenza dei prodotti dei soci nell'esercizio dell'attività della cooperativa, che la legislazione vigente considera già un requisito essenziale per riconoscere il diritto dell'impresa cooperativa a concorrere ai benefici previsti dalle leggi di settore, ma nello stesso tempo allarga il concetto perché riconosce la figura di imprenditore agricolo anche a quelle cooperative, che nel passato sarebbero state definite cooperative di servizi o meccaniche o chimiche, ecc., purchè forniscano "prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura e allo sviluppo biologico", sottraendo così questa tipologia di imprese cooperative dalle regole commerciali e assoggettandola a quelle agricole. Lo stesso articolo perde, però, l'occasione di definire i requisiti necessari per riconoscere la qualifica di imprenditore agricolo anche alle società di capitali, risolvendo una vexata questio che ha richiesto e richiede non facili esercizi di fantasia alle Regioni per non escluderle dai benefici previsti, in particolare, dalla legislazione comunitaria, tanto che per ben due volte la Corte di Giustizia ha dovuto pronunciarsi (sentenze 18 dicembre 1986 e 15 ottobre 1992) contro l'inerzia della nostra legislazione a riconoscere anche a questi soggetti la qualifica di imprenditore a titolo principale. Per la verità l'art. 10 della Legge di Orientamento definisce gli elementi che occorrono affinché le società di persone, quelle di capitali e le cooperative possano acquistare la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale (i.a.t.p.) che, essendo legata all'incidenza del reddito e del lavoro proveniente dall'attività agricola, è di difficile applicazione a soggetti diversi dalle persone fisiche. Questo intervento della legge nazionale per risolvere una questione che, come si è visto, è stata spesso oggetto di contenzioso, viene giudicato tardivo (Germanò, 2001), in quanto il regolamento n. 1257/99 sullo sviluppo rurale non richiede più questa qualifica per destinare agli agricoltori i suoi benefici, anche se la figura dell' i.a.t.p. continua ad essere utilizzata da più provvedimenti nazionali e regionali di carattere agevolativo.

Il fatto che alle società di capitali venga riconosciuta la qualifica di i.a.t.p. quando si verificano le condizioni previste dall'art. 10 della Legge di Orientamento non risolve però il problema che l'art. 1 non le cita tra i soggetti ai quali può essere riconosciuta la natura di imprenditore agricolo, per cui si deve procedere o per estensione dell'art. 10 o per analogia a quanto previsto dal 2° comma dell'art. 1. Questo è un problema che la Legge di Orientamento non risolve del tutto e che potrà creare qualche difficoltà a rendere partecipi ai benefici previsti dalla legislazione nazionale e comunitaria le società di capitali che svolgono attività connesse e collaterali all'attività agricola.

In termini più generali, il problema si pone anche se si considera l'incrocio che oggi non si può fare a meno di effettuare tra quanto stabilito dall'art.

43 del TU del 1993 circa i soggetti che possono essere destinatari del credito agrario e la nuova definizione di imprenditore agricolo data dall'art. 1 della Legge di Orientamento. In realtà, possono sorgere delle difficoltà nel momento in cui provvedimenti nazionali e regionali, che dispongono un regime agevolativo per le operazioni di credito agrario, ne subordinano la concessione alla presenza dei requisiti previsti dall'art. 1 della Legge di Orientamento. Ancora una volta saranno necessari dei successivi provvedimenti interpretativi per evitare incertezze nella riconoscibilità dei requisiti richiesti alle imprese agricole richiedenti i benefici previsti dalla legislazione di settore.

9.2. IL SISTEMA DELLE AGEVOLAZIONI FINANZIARIE PER L'AGRICOLTURA NELLA LEGISLAZIONE REGIONALE DEL VENETO

Il quadro di riferimento di tutto il sistema degli interventi erogati dalla Regione Veneto a favore dell'agricoltura e dell'agroindustria regionale è rappresentato attualmente dal Piano di Sviluppo Rurale, che prevede a favore delle imprese tre forme sostanziali di sostegno:

- co-finanziamento di piani di aiuto destinati a stimolare gli investimenti produttivi e a migliorare le condizioni di vita e di lavoro;
- promozione di servizi di sviluppo integrati quale supporto ad una crescita imprenditoriale, gestionale e sociale degli addetti;
- ricerca di modi di finanziamento alternativi al credito bancario classico, con nuovi prodotti dell'ingegneria finanziaria che vengono proposti nella misura stessa.

Come è noto, il PSR per quanto riguarda le azioni è articolato in ben 22 misure, in attuazione del regolamento n. 1257/99, e precisamente:

- Misura 1: Investimenti nelle aziende agricole
- Misura 2: Insediamento dei giovani agricoltori
- Misura 3: Formazione
- Misura 4: Prepensionamento
- Misura 5: Zone svantaggiate e zone soggette a vincoli ambientali
- Misura 6: Misure agroambientali
- Misura 7: Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli
- Misura 8: Forestazione
- Misura 9: Altre misure forestali
- Misura 10: Miglioramento fondiario
- Misura 11: Ricomposizione fondiaria
- Misura 12: Servizi di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole

- Misura 13: Commercializzazione dei prodotti di qualità
- Misura 14: Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale
- Misura 15: Rinnovamento e miglioramento dei villaggi
- Misura 16: Diversificazione delle attività agricole
- Misura 17: Gestione delle risorse agricole
- Misura 18: Sviluppo e miglioramento infrastrutture rurali
- Misura 19: Attività turistiche e artigianali
- Misura 20: Tutela dell'ambiente e protezione e benessere animale
- Misura 21: Ricostituzione del potenziale agricolo danneggiato
- Misura 22: Ingegneria finanziaria

Nelle misure che richiedono l'erogazione di contributi finanziari a favore dei soggetti beneficiari né il PSR né i successivi provvedimenti amministrativi di attuazione prevedono che l'intervento agevolativo venga erogato nella forma di concorso negli interessi sulle relative operazioni di credito agrario, ma esclusivamente in quella di contributo in conto capitale entro i limiti fissati dalla regolamentazione comunitaria. Questa scelta della Regione è certamente coerente con la prassi comunitaria, riduce il rischio di possibili contenziosi con la Commissione circa il rispetto della normativa sugli aiuti di Stato, semplifica la procedura amministrativa, ma può rendere più difficile per il beneficiario del contributo realizzare l'investimento a cui lo stesso è destinato, qualora debba ricorrere per gran parte della differenza al credito ordinario. Fortunatamente in questi ultimi anni i tassi bancari hanno avuto una forte flessione, come dimostra l'aumento del credito ordinario al settore, a cui bisogna aggiungere che sul ridotto differenziale dei tassi, oggi possibile tra credito ordinario e agevolato, peserebbero significativamente, secondo le banche erogatrici, i costi connessi al sistema delle garanzie (Fondo Interbancario di Garanzia) e alla complessità della procedura amministrativa richiesta dalle operazioni di credito agrario.

Come si può rilevare dalla tabella 9.1, non tutte le misure sono state finanziate, anzi alcune non sono state nemmeno messe a bando, tuttavia l'ammontare degli impegni assunti dalla Regione in relazione alle domande ammesse a finanziamento nel triennio 2000-2002 arriva a circa 441 milioni di euro, di cui la parte maggiore destinata alle misure agroambientali (25%), il 16% agli investimenti aziendali e la stessa percentuale agli interventi agroindustriali.

Il quadro normativo a cui la Regione fa riferimento per l'attuazione del PSR è costituito, al momento, soltanto dalla legge 27 dicembre 2000, n. 23, "Iniziativa comunitarie e regionali", perché l'impalcatura legislativa tuttora in vigore per gli interventi in agricoltura nel Veneto è in gran parte obsoleta, come dimostra un disegno di legge di iniziativa della Giunta avanzato già nel 1998 che si proponeva di abrogare gran parte della legislazione di settore compresa la legge n. 88/80, "Legge generale per gli interventi nel settore primario", che per tanti anni

Tab. 9.1 – Impegni regionali sulle domande ammesse a finanziamento dal PSR per misura (000 euro)

Misura	Anno			Totale
	2000	2001	2002	
1 - investimenti	561	40.654	31.328	72.543
2 - giovani	150	25.275	14.975	40.400
3 - formazione	0	937	1.002	1.939
4 - prepensionamento	15	491	495	1.000
5 - indennità compensativa	7.995	8.497	8.470	24.963
6 - agroambiente	35.045	38.696	38.699	112.440
7 - interventi agroindustriali	0	70.607	0	70.607
8 - imboscimento	0	2.994	0	2.994
- Ex Reg.2080/92	4.780	4.120	2.007	10.907
9 - altre mis. forestali	0	15.209	19.013	34.223
10 - miglioramento fondiario	0	633	0	633
12 - servizi assistenza	0	3.886	3.971	7.858
13 - certificazione associazionismo	0	3.133	1.671	4.804
14 - servizi essenziali	0	619	1.516	2.135
15 - patrimonio rurale	0	0	1.500	1.500
16 - agriturismo	0	6.461	4.236	10.697
17 - risorse idriche	0	20.438	0	20.438
18 - infrastrutture rurali	0	19.600	0	19.600
19 - turismo artigianato	0	333	1.049	1.382
23 - associazionismo	238	200	0	438
Totale	48.784	262.783	129.933	441.499

Fonte: INEA, Osservatorio Regionale per il Veneto, L'applicazione del PSR nel Veneto nel periodo 2000-2002, dati finanziari e fisici, dattiloscritto, 17 settembre 2002.

è stata il pilastro della operatività della Regione a sostegno del settore agricolo. Contemporaneamente a quella proposta la Giunta regionale aveva sottoposto al Consiglio anche un disegno di legge, “Disposizioni generali per gli interventi nel settore primario e lo sviluppo rurale”, che si proponeva, appunto, di aggiornare tutto il quadro normativo e procedurale a cui l'Amministrazione regionale avrebbe dovuto fare riferimento per gli interventi di settore alla luce delle più recenti linee della politica agricola comunitaria. Ambedue i testi di legge non sono stati mai varati dal Consiglio, anche per le difficoltà incontrate ad ottenere l'approvazione delle varie misure da parte della Commissione, tuttavia sia gli Uffici della Regione sia gli operatori sentono la necessità di un quadro normativo certo, che non costringa a ricorrere a disposizioni contenute in provvedimenti di legge ormai obsoleti e, tuttavia, ancora in vigore.

Il 10 ottobre del 2000 la Giunta Regionale ha approvato quattro nuovi disegni di legge che, in parte, si richiamano al testo presentato al Consiglio nel 1998. I quattro disegni di legge hanno i seguenti titoli, dai quali si possono evincere i rispettivi obiettivi: “Riordino dell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di agricoltura, pesca e sviluppo rurale in attuazione del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 144”; “Disposizioni generali per il set-

tore agricolo e agroalimentare”; “Interventi regionali per il settore agricolo e agroalimentare”; “Disciplina dell’associazionismo agricolo”. Anche questi quattro disegni di legge non sono arrivati all’approvazione del Consiglio, tuttavia su questi le Commissioni competenti hanno lavorato per arrivare a una versione definitiva capace di ottenere il consenso dei vari gruppi che, secondo le ultime informazioni, dovrebbe essere una versione nuovamente unificata dei quattro precedenti disegni di legge con significative modifiche in alcune parti per rispondere alle più recenti linee della politica comunitaria e alle nuove competenze riconosciute dallo Stato alle Regioni (Legge 18 ottobre 2001, n. 3).

Nella “Sezione interventi regionali per l’agricoltura” di questo disegno di legge di iniziativa del Consiglio si può leggere che la Regione Veneto “al fine di sostenere lo sviluppo economico e sociale del settore agricolo, di promuovere la tutela dell’ambiente e la gestione delle risorse naturali, di migliorare le condizioni di vita e di lavoro della popolazione rurale e di garantire la sicurezza e la qualità delle produzioni agricole e agroalimentari, disciplina gli interventi rivolti a:

- promuovere gli investimenti delle imprese del settore agricolo;
- favorire il ricambio generazionale del settore agricolo;
- sostenere i processi produttivi di trasformazione e commercializzazione delle produzioni agricole;
- promuovere la pluriattività dell’impresa agricola e lo sviluppo delle zone rurali, creando fonti di reddito e di occupazione complementari per gli agricoltori e le loro famiglie;
- sostenere le produzioni di qualità e quelle ottenute con metodi ecocompatibili, anche mediante l’introduzione di sistemi di gestione della qualità e la certificazione dei sistemi di produzione e di trasformazione;
- favorire lo sviluppo sostenibile mediante l’integrazione delle azioni dirette alla crescita delle imprese con le azioni volte alla tutela dell’ambiente;
- promuovere la formazione e l’aggiornamento professionale per l’introduzione di procedure per la sicurezza alimentare”.

Questa “Sezione” si compone di tredici Titoli che, dopo aver definito nel primo le finalità e i requisiti dei diversi attori, dall’imprenditore agricolo alle banche, disciplinano negli altri i diversi tipi di aiuto: alle aziende agricole; agli investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli; per la diversificazione delle attività agricole; a sostegno dei giovani agricoltori; per la ricomposizione fondiaria e l’acquisto di terreni agricoli; al settore ambientale; per promuovere la produzione e la commercializzazione dei prodotti di qualità; per il salvataggio e la ristrutturazione; a compenso dei danni causati alla produzione agricola o ai mezzi di produzione; per il miglioramento del patrimonio zootecnico. In questi Titoli si ritrovano, ovviamente, molte delle misure contenute nel PSR, a cui la legge dà il necessario quadro normativo, particolarmente interessanti sono però altri tre Titoli:

il primo di questi, "Organizzazioni di produttori", aggiorna alla luce delle più recenti norme nazionali (d. lgs. n. 228/2001) i compiti della Regione in merito al riconoscimento e alla erogazioni degli aiuti a queste forme associative, che rappresentano il fulcro di importanti OCM (ortofrutta e vino). Gli altri due disciplinano, il primo, gli aiuti sotto forma di prestiti agevolati a breve termine, per superare l'impasse, sia pure entro gli stretti limiti fissati dalla Commissione (Comunicazione 96/C 44/02), per questo specifico tipo di aiuto, e l'altro prevede l'introduzione di alcuni strumenti innovativi per il finanziamento dell'agricoltura veneta. Già nel Titolo relativo agli "Aiuti sotto forma di prestiti agevolati a breve termine", il disegno di legge prevede l'attuazione degli innovativi "Finanziamenti di programma", consistenti nella concessione di aiuti per la partecipazione al finanziamento di specifici programmi di investimento posti in essere dalle banche.

L'altro Titolo citato prevede l'incentivazione alla costituzione e allo sviluppo dei Consorzi di garanzia collettiva fidi, riconfermando una precedente legge regionale (l. reg. 17 dicembre 1985, n. 65, art. 7); l'erogazione di interventi per favorire la diversificazione degli strumenti di intervento finanziario da parte di Veneto Sviluppo S.p.a. a favore del settore primario; la costituzione del Fondo di rotazione pluriennale per l'innovazione tecnologica in agricoltura a sostegno dei processi di innovazione, di ammodernamento degli impianti, di razionalizzazione del parco macchine e di adeguamento delle strutture destinate alle produzioni agricole, zootecniche e forestali.

9.3. L'ANDAMENTO DEI FINANZIAMENTI ALL'AGRICOLTURA, SELVICOLTURA E PESCA NEL VENETO NEL PERIODO 1997-2001

9.3.1 L'andamento dei tassi

L'andamento dei tassi di riferimento per il credito agrario segue automaticamente quello dei principali tassi ufficiali e di mercato in seguito ai criteri di determinazione dei tassi di riferimento stabiliti dal decreto del Ministero del Tesoro del 21 dicembre 1994. Di conseguenza, negli ultimi anni, i tassi di riferimento per le operazioni di credito agrario hanno beneficiato della flessione dei tassi di mercato causata dalla complessa congiuntura dell'economia mondiale¹¹ e dal cammino intrapreso dal nostro Paese per rientrare nei parametri del Trattato di Maastricht.

11) Nel 2001 la Banca Centrale Europea (BCE) ha ridotto diverse volte il tasso ufficiale che, a metà novembre, era pari a 3,25%, corrispondente all'1,50% circa in meno rispetto all'anno precedente. La diminuzione dei tassi sulle operazioni di rifinanziamento ha avuto effetti evidenti sull'andamento dei tassi di mercato, anche nel settore agricolo.

In particolare, dal giugno 1997 al novembre 2002 i tassi di riferimento sul credito agrario sono scesi di 3,7 punti percentuali (fig. 9.1) sia per l'esercizio (da 8,7% a 5,05%) che per il miglioramento (da 9,0% a 5,3%). Tale contrazione è il risultato di una flessione avvenuta tra il '97 e il '99 cui è seguita un'ascesa nel 2000 e un trend nuovamente decrescente a partire dal 2001 e consolidatosi nel 2002.




Fig. 9.1 – I tassi di riferimento* sul credito agrario per operazioni oltre i 18 mesi dal 1997 al 2002
*comprensivi della commissione:1,30 credito di miglioramento; 1,05 credito di esercizio
Fonte: ns. elaborazioni su dati ABI.

I tassi di riferimento ci forniscono, tuttavia, solo un'informazione parziale sull'effettivo andamento dei tassi di mercato, a cui sono erogati oggi la maggior parte dei finanziamenti sia nel breve che nel medio lungo termine, come vedremo nei paragrafi che seguono.

Per quanto riguarda i tassi di mercato a breve termine sono utili i tassi pubblicati dal Mipaf (tab. 9.2). Tali dati sono disaggregati a livello regionale ed evidenziano per il Veneto nel 2001 una situazione di buona competitività sui costi del credito su due fronti sia rispetto alla media nazionale che alla confinante Lombardia, sia rispetto alle altre branche dell'attività economica. Infatti, il differenziale dei tassi in Veneto nel 2001 è pari a 0,3 punti percentuali a giugno e 0,7 punti a dicembre, mentre in Lombardia è di 2,0 punti e in Emilia Romagna di 1,0 punti percentuali.

La differenziazione dei tassi per aree territoriali investe tutta l'Italia. In particolare, se si esaminano i dati per circoscrizioni, i differenziali più significativi

Tab. 9.2 – Tassi sui finanziamenti a breve termine per regione (2001)

Regioni	Agricoltura, silvicoltura e pesca *		Totale altre branche e settori **		Differenziale Tassi	
	Giugno (1)	Dicembre (2)	Giugno (3)	Dicembre (4)	Giugno (1)-(3)	Dicembre (2)-(4)
Veneto	7,5	7,4	7,2	6,7	0,3	0,7
Lombardia	8,2	7,5	6,2	5,5	2,0	2,0
Emilia Romagna	7,4	6,9	6,7	5,8	0,7	1,0
Nord-ovest	8,1	7,5	6,3	5,7	1,8	1,8
Nord-est	7,4	7,1	7,0	6,3	0,4	0,7
Centro	7,9	8,0	7,2	6,3	0,7	1,7
Sud	8,0	8,6	8,4	8,0	-0,4	0,6
Isole	8,7	7,4	8,6	7,7	0,2	-0,3
Italia	7,8	7,5	7,2	6,7	0,6	0,9

*Tassi d'interesse sui finanziamenti a breve termine alle imprese (incluse le "famiglie produttrici").

** Tassi d'interesse sui finanziamenti a breve termine applicati al totale delle altre branche e settori.

Fonte: Banca d'Italia e MIPA.

si hanno per l'Italia nord-occidentale (+1,8%) e per quella centrale (+ 1,7%), mentre per l'Italia insulare si registra un differenziale negativo (-0,3%). Dunque, paradossalmente, proprio in queste ultime regioni è inferiore l'abbattimento sui tassi di finanziamento a breve ammesso dalla Commissione europea nel rispetto delle regole della concorrenza, misurato dalla differenza tra i tassi sui finanziamenti alle imprese della branca "Agricoltura, selvicoltura e pesca" e i tassi di interesse applicati sui finanziamenti concessi alle altre branche.

Per i tassi sui finanziamenti a medio e lungo termine gli andamenti nazionali confermano il basso differenziale rispetto alle altre branche dell'attività economica. Nel periodo 1998-2001 tale differenziale si è attestato sempre su

Tab. 9.3 – Tassi sui finanziamenti* a medio e lungo termine in Italia (1998-2001)

Tassi	Agricoltura, silvicoltura e pesca **	Totale branche ***	Differenza tassi
giu-98	6,70	7,06	-0,36
dic-98	6,01	6,01	0,00
giu-99	5,09	4,61	0,48
dic-99	4,99	4,31	0,68
giu-00	5,63	5,14	0,49
dic-00	6,41	5,87	0,54
giu-01	6,10	5,92	0,18
dic-01	5,58	5,26	0,32
giu-02	5,61	4,93	0,68

* Operazioni a scadenza accese nel trimestre.

** Tassi di interesse sui finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese (incluse le "famiglie produttrici").

*** Totale branche, compresa agricoltura.

Fonte: Elaborazioni su dati Banca d'Italia.

valori intorno a 0,5 punti percentuali, testimoniando un potere contrattuale del settore agricolo paragonabile a quello degli altri settori economici (tab. 9.3). Una cautela rispetto a questa visione ottimistica va comunque adottata per la

metodologia di rilevazione dei dati, che sono di origine campionaria e si riferiscono solo a finanziamenti superiori a 75.000 euro. Ne deriva che sono esclusi i finanziamenti di piccolo importo, cui sono tradizionalmente legate le piccole imprese familiari venete e italiane, spesso razzionate da quelle stesse banche universali che concedono tassi più favorevoli alle aziende di grandi dimensioni. Ciò avviene di norma sia per la difficoltà di valutarne il merito creditizio in assenza di un'adeguata specializzazione, sia per l'incidenza troppo elevata dei costi di istruttoria rispetto agli importi delle operazioni di finanziamento.

9.3.2. I finanziamenti all'agricoltura, selvicoltura e pesca

I finanziamenti all'agricoltura, selvicoltura e pesca comprendono tutte le operazioni di credito effettuate dal sistema bancario nei confronti del settore agricolo, della selvicoltura e della pesca, prescindendo dalla forma tecnica utilizzata.

Non esistendo un dato regionale complessivo sui finanziamenti per branche di attività economica, iniziamo la nostra analisi fornendo alcune indicazioni sul trend complessivo a livello nazionale.

Nel 2001 in Italia i finanziamenti per l'agricoltura, selvicoltura e pesca erano pari a 23.493 meuro (consistenze), con un incremento dell'1,9% rispetto all'anno precedente, espressione di una battuta d'arresto rispetto agli aumenti avutisi nel 2000 (+ 6,8%) e nel 1999 (+8,1%). L'incremento complessivo registrato negli ultimi quattro anni è stato pari al 17,6% (tab. 9.4).

Nel 2001 i finanziamenti al settore primario hanno raggiunto nelle regioni del nord-est quota 7.523 milioni di euro, con un aumento, negli ultimi quattro anni, del 22,7% (-1,8% rispetto all'anno precedente).

Tab. 9.4 – Impieghi per branche di attività economica e per circoscrizioni territoriali: prodotti dell'agricoltura, silvicoltura e pesca (consistenze in meuro)

	1998	1999	2000	2001	Variazioni % '01/98
Nord-ovest	4.471	4.883	5.230	5.474	22,5
Nord-est	6.131	6.861	7.659	7.523	22,7
Centro	3.891	4.142	4.342	4.621	18,8
Sud	3.320	3.387	3.538	3.551	6,9
Isole	2.166	2.323	2.289	2.325	7,3
Totale Italia	19.979	21.596	23.059	23.493	17,6

Fonte: ns. elaborazioni su dati Banca d'Italia, Bollettino statistico.

Nel credito agevolato procede la contrazione delle consistenze, che nel periodo 1997-2001 in Italia hanno subito una diminuzione del 51,2%, passando in valore assoluto da 6.972 a 3.404 milioni di euro (tab. 9.5). A livello territoriale, la contrazione sembra investire in misura più evidente le regioni Nord-Orientali che registrano una riduzione del 55,7% (-40,8%

Tab. 9.5 – Finanziamenti agevolati all'agricoltura, selvicoltura e pesca in Veneto dal 1997 al 2001 (consistenze in meuro)

	1997			1998			1999			2000			2001		
	Breve lungo	Totale	Medio- lungo	Breve lungo	Totale	Medio- lungo	Breve lungo	Totale	Medio- lungo	Breve lungo	Totale	Medio- lungo	Breve lungo	Totale	
Belluno	5,9	15,6	21,5	9,5	14,3	23,8	1,0	10,2	11,2	0,8	9,5	0,5	8,8	9,3	
Padova	56,2	66,2	122,3	35,1	66,9	101,9	30,1	40,6	70,7	5,4	30,3	35,7	2,7	24,6	
Rovigo	23,0	43,3	66,4	22,8	43,6	66,4	22,9	35,1	58,0	2,8	28,9	31,8	0,7	24,2	
Treviso	41,4	75,0	116,5	21,2	61,4	82,6	9,8	44,9	54,7	5,9	34,7	40,6	5,9	29,7	
Venezia	22,2	51,7	73,9	21,1	54,7	75,8	17,0	41,6	58,6	6,0	29,5	35,6	7,1	23,1	
Verona	33,8	121,4	155,2	54,5	102,7	157,2	26,6	88,6	115,2	10,9	77,0	87,9	12,7	65,3	
Vicenza	16,6	59,6	76,2	24,4	52,0	76,4	2,6	41,6	44,2	3,1	38,1	41,2	8,0	30,8	
VENETO	199,1	432,7	631,9	188,7	395,4	584,1	109,9	302,6	412,5	34,8	248,1	283,0	37,7	206,5	
LOMBARDIA	92,5	300,7	393,2	69,1	262,2	331,3	57,3	190,0	247,3	29,1	155,5	184,6	34,8	132,1	
E.-ROMAGNA	424,6	682,0	1.106,6	307,1	622,9	930,1	95,6	638,6	734,2	99,2	610,3	709,5	75,9	442,0	
ITALIA	2.201,7	4.770,3	6.972,0	1.509,9	4.545,3	6.055,2	801,4	3.902,1	4.703,5	684,5	3.426,0	4.110,5	620,4	2.783,6	

Fonte: ns. elaborazioni su dati Banca d'Italia, Bollettino statistico.

Tab. 9.6 – Finanziamenti agevolati all'agricoltura, selvicoltura e pesca in Veneto dal 1997 al 2001 (erogazioni in meuro)

	1997			1998			1999			2000			2001		
	Breve lungo	Totale	Medio- lungo	Breve lungo	Totale	Medio- lungo	Breve lungo	Totale	Medio- lungo	Breve lungo	Totale	Medio- lungo	Breve lungo	Totale	
Belluno	6,5	2,8	9,3	11,0	2,3	13,3	1,3	1,7	3,0	2,0	0,9	2,9	1,2	1,0	
Padova	216,2	13,2	229,4	271,1	18,2	289,3	183,0	17,8	200,8	46,2	3,1	49,3	9,9	1,5	
Rovigo	117,9	3,1	121,0	132,7	8,5	141,2	143,8	2,6	146,4	35,9	1,3	37,2	4,1	1,0	
Treviso	56,4	13,7	70,1	46,7	14,9	61,6	32,5	11,9	44,4	15,3	6,3	21,6	15,1	4,1	
Venezia	30,9	8,3	39,2	29,3	9,2	38,5	33,1	6,7	39,8	17,1	1,0	18,1	9,0	1,7	
Verona	113,3	14,4	127,7	119,0	3,8	122,8	80,2	12,2	92,4	33,1	3,6	36,7	25,9	3,4	
Vicenza	21,5	5,6	27,1	35,5	2,1	37,6	8,1	1,1	9,2	7,0	1,7	8,7	13,2	0,8	
VENETO	562,7	61,1	623,8	645,3	59,0	704,3	482,0	54,0	536,0	156,6	17,9	174,5	78,4	13,5	
LOMBARDIA	113,5	58,6	172,1	121,1	22,7	143,8	101,6	26,1	127,7	62,3	20,1	82,4	76,9	24,5	
E.-ROMAGNA	479,7	135,0	614,7	418,3	116,4	534,7	191,1	295,5	486,6	168,9	125,1	294,0	141,2	39,4	
ITALIA	3246,2	1119,8	4366,0	2483,5	1261,7	3745,2	1410,6	1124,6	2535,2	1039,0	711,2	1750,2	1097,4	1869,1	

Fonte: ns. elaborazioni su dati Banca d'Italia, Bollettino statistico.

per i finanziamenti a medio-lungo termine e -82,9% per quelli a breve termine) (fig.9.2).

Restringendo l'analisi al Veneto, nel 2001 i finanziamenti agevolati all'agricoltura, selvicoltura e pesca erano in valore assoluto pari a 244 milioni di euro (632 milioni nel 1997). La progressiva riduzione delle consistenze registrata nell'ultimo quinquennio (-61,3%), è stata superiore a quella verificatasi, nello stesso intervallo temporale, nelle altre regioni del Nord più vicine al Veneto territorialmente e per i caratteri delle rispettive agricolture (-57,5% in Lombardia e -53,2% in Emilia Romagna).




Fig. 9.2 – Variazione percentuale dei finanziamenti agevolati all'agricoltura, selvicoltura e pesca dal 1997 al 2001 (percentuali sulle consistenze)

Fonte: ns.elaborazioni su dati Banca d'Italia.

La contrazione dei finanziamenti agevolati ha investito sia le operazioni a breve termine, passate negli ultimi cinque anni da 199 a 38 milioni di euro (-81,1%), che quelle a medio-lungo termine, diminuite nello stesso periodo di 226 milioni di euro (-52,3%).

Disaggregando i dati a livello provinciale, si rileva come nel breve periodo le diminuzioni delle consistenze siano più rilevanti nelle province di Rovigo (-96,9%), Padova (-95,2%) e Belluno (-90,8%), mentre per i finanziamenti a medio-lungo termine le riduzioni si sono verificate soprattutto nelle province di Padova (-62,8%), Treviso (-60,4%) e Venezia (-55,3%).

L'analisi delle erogazioni di credito agevolato all'agricoltura, selvicoltura e pesca conferma sostanzialmente il trend descritto attraverso i dati sulle consi-

stenze (tab. 9.6). Nel 2001 in Veneto le erogazioni ammontano in valore assoluto a circa 91,9 milioni di euro (623,8 milioni nel 1997). Per il periodo 1997-2001, viene dunque confermata la tendenza generale alla riduzione dei finanziamenti agevolati (-85,3% contro il -57,2% registrato a livello nazionale), che ha investito tanto il breve (-86,1%) quanto il medio e lungo termine (-77,9%).

In linea generale i dati esaminati esprimono in modo evidente il significativo mutamento intervenuto nelle condizioni di finanziamento del settore agricolo, situazione difficile, che va tuttavia temperata, sia tenendo conto della forte contrazione intervenuta nei tassi d'interesse, sia tenendo conto del fatto che la maggior parte dei finanziamenti agevolati oggi erogati, e in particolare quelli di origine comunitaria, assumono la forma tecnica del contributo in conto capitale che, pur diminuendo il costo globale dell'indebitamento per l'agricoltore, non figurano in queste rilevazioni.

9.3.3 L'andamento del credito agrario

I dati forniti dalla Banca d'Italia sulle operazioni di credito agrario ci forniscono la possibilità di esaminare più in profondità l'evoluzione dell'erogazione del credito. Prima di analizzare l'andamento delle erogazioni di credito agrario a livello nazionale e regionale è opportuno tuttavia effettuare una breve premessa metodologica.

Le operazioni di credito agrario costituiscono un sottoinsieme dei finanziamenti all'agricoltura, selvicoltura e pesca, comprendente solo le operazioni effettuate ai sensi dell'art. 43 del T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia (circa il 54% del totale). Inoltre, i valori non sono stati rapportati, come tradizionalmente effettuato né con la produzione vendibile, né con il valore aggiunto del settore agricolo, in quanto una quota elevata del credito agrario viene oggi erogata al settore agro-industriale e un'operazione di questo tipo fornirebbe dei tassi di indebitamento del settore agricolo non rispondenti alla realtà.

Nel nostro paese le consistenze dei finanziamenti di credito agrario si sono attestate nel 2001 sui 12.614 milioni di euro, con una flessione rispetto al 2000 di 525 milioni di euro (-4,0%). Concorrono a questo trend l'andamento negativo sia dei finanziamenti a breve termine (-2,7%), che di quelli a medio e lungo termine (-4,7%).

Bisogna comunque ricordare che il totale finanziamenti all'agricoltura, selvicoltura e pesca ha un andamento positivo sebbene a tassi di crescita inferiori rispetto agli anni precedenti; dunque il decremento è espressione di un minor utilizzo della forma tecnica "credito agrario", come particolare operazione di credito, ma non forzosamente di una diminuzione del ricorso al credito da parte del mondo agricolo.

A livello regionale non disponiamo di un dato complessivo sulle operazioni di credito agrario; l'analisi che segue farà pertanto riferimento ai finanziamenti oltre il breve termine in agricoltura.

Interessanti informazioni sulla regione Veneto, desumibili sempre dal Bollettino statistico della Banca d'Italia, riguardano la distribuzione dei finanziamenti per provincia e per condizione del finanziamento (tipologia di tasso), nonché la destinazione economica degli investimenti.

Nel 2001 i finanziamenti a medio-lungo termine al settore primario (consistenze) in Italia sono stati pari a 8.227 milioni di euro (tab. 9.7). Relativamente al Veneto, nell'ultimo anno i finanziamenti oltre il breve termine in agricoltura si sono attestati in valore assoluto a 876 milioni di euro (10,6% del totale nazionale), con un incremento nell'ultimo quinquennio pari al 5,5%.

In Lombardia ed Emilia Romagna i finanziamenti a medio-lungo termine in agricoltura sono stati pari nel 2001 rispettivamente a 1.210 ed a 1.181 milioni di euro (14,7% e 14,4% del totale nazionale). Gli incrementi registrati nel periodo 1997-2001 ammontano al 62,0% per la Lombardia ed al 5,7% per l'Emilia Romagna. Bisogna rilevare, che la diversità tra le regioni non è collegabile soltanto alla maggiore o minore disponibilità ad investire dei rispettivi agricoltori, ma anche alla presenza di specifiche leggi di settore, soprattutto di carattere agevolativo, nelle tre Regioni.

La distribuzione dei finanziamenti oltre il breve termine per provincia (tab. 9.7), evidenzia il primato della provincia di Verona con 331 milioni di euro di finanziamenti (37,8% del totale), sicuramente la provincia "più agricola" del Veneto, ove si concentrano sia le produzioni ortofrutticole, che quelle vitivinicole, nonché attività di allevamento significative, seguita da Treviso (16,9%) caratterizzata soprattutto da un'elevata intensità della produzione vitivinicola, Padova (14,0%) e Vicenza (12,3%) che si caratterizzano soprattutto per l'attività di allevamento e trasformazione delle carni. L'incidenza percentuale delle restanti province (Venezia, Rovigo e Belluno) è pari al 19% del totale.

Nel periodo 1997-2001 le province che hanno registrato un incremento delle consistenze sono state Verona (+31,5%), Treviso (+27%), Vicenza (+20,6%) e Padova (+5,5%). A fronte di questi aumenti, occorre rilevare una contrazione dei finanziamenti per le province di Venezia (-47,0%), Belluno (-24,8%) e Rovigo (-7,1%). Anche in questo caso è difficile formulare delle interpretazioni del diverso comportamento a livello provinciale, in quanto l'abbassamento complessivo dei tassi negli anni più recenti ha reso più facile lo spostamento dal credito agrario al credito ordinario da parte degli stessi imprenditori agricoli.

I dati sulle erogazioni (tab. 9.8) confermano gli andamenti descritti attraverso le consistenze, evidenziando il primato di Verona con 119 milioni di euro di finanziamenti oltre il breve termine all'agricoltura (33,2% del totale), seguita da Treviso (24,8%) e Padova (14,7%).

Per quanto concerne le condizioni di finanziamento (tab. 9.8), si rileva una progressiva riduzione del peso dei finanziamenti agevolati: l'incidenza del credito agevolato sul totale si è ridotta infatti nel periodo 1997-2001 di 14 punti percentuali, passando dal 22,8% all'8,8%. Nello stesso periodo in Italia il rapporto

Tab. 9.7 - Finanziamenti oltre il breve termine in agricoltura in Veneto nel periodo 1997-2001: distribuzione per tipologia di tasso (consistenze in meuro)

	1997			1998			1999			2000			2001		
	Agev.	Totale	%	Agev.	Totale	%	Agev.	Totale	%	Agev.	Totale	%	Agev.	Totale	%
Belluno	17,1	24,3	70,5	16,7	23,9	69,8	12,3	20,9	59,1	10,6	20,7	51,2	9,2	18,3	50,2
Padova	61,6	116,4	52,9	60,7	117,5	51,6	45,7	122,4	37,4	36,9	121,4	30,4	32,3	122,8	26,3
Rovigo	41,9	62,7	66,9	39,7	58,8	67,5	33,0	56,8	58,1	25,9	54,3	47,8	22,2	58,2	38,2
Treviso	59,3	116,4	51,0	55,0	122,0	45,1	46,7	122,6	38,1	43,2	138,5	31,2	38,4	147,9	26,0
Venezia	49,2	169,4	29,1	49,7	168,9	29,4	38,7	90,7	42,6	29,7	95,8	31,0	23,4	89,8	26,0
Verona	113,7	252,1	45,1	99,2	246,2	40,3	86,5	283,4	30,5	77,1	329,0	23,4	73,3	331,5	22,1
Vicenza	49,0	89,6	54,7	46,1	93,5	49,4	41,1	97,1	42,4	35,8	109,0	32,8	29,9	108,1	27,7
VENETO	391,9	830,9	47,2	367,0	830,8	44,2	304,0	793,8	38,3	259,2	868,6	29,8	228,8	876,5	26,1
LOMBARDIA	185,1	746,5	24,8	220,3	753,8	29,2	197,1	817,9	24,1	182,3	1036,9	17,6	176,8	1209,6	14,6
E.ROMAGNA	568,8	1117,3	50,9	521,9	1131,3	46,1	590,7	1246,1	47,4	502,2	1217,7	41,2	412,3	1181,5	34,9
ITALIA	3604,9	6812,8	52,9	3574,4	7149,6	50,0	3214,0	7691,1	41,8	2841,6	8282,0	34,3	2494,1	8227,2	30,3

Fonte: ns. elaborazioni su dati Banca d'Italia, Bollettino statistico.

Tab. 9.8 - Finanziamenti oltre il breve termine in agricoltura in Veneto nel periodo 1997-2001: distribuzione per tipologia di tasso (erogazioni in meuro)

	1997			1998			1999			2000			2001		
	Agev.	Totale	%	Agev.	Totale	%	Agev.	Totale	%	Agev.	Totale	%	Agev.	Totale	%
Belluno	3,2	5,9	54,2	3,0	5,4	55,6	1,7	4,8	35,4	0,9	5,3	17,0	0,7	3,0	23,3
Padova	9,1	26,0	35,0	15,6	35,3	44,2	14,3	50,8	28,1	6,8	48,4	14,0	4,9	52,5	9,3
Rovigo	2,4	9,4	25,5	5,9	10,6	55,7	3,0	17,1	17,5	1,4	14,4	9,7	1,5	22,5	6,7
Treviso	12,4	48,0	25,8	11,1	51,8	21,4	12,8	61,6	20,8	11,4	72,4	15,7	5,6	88,8	6,3
Venezia	4,5	17,3	26,0	4,9	21,3	23,0	5,2	31,8	16,4	1,8	30,9	5,8	2,5	39,8	6,3
Verona	15,4	91,2	16,9	4,7	78,4	6,0	10,6	134,9	7,9	6,9	175,6	3,9	12,6	118,7	10,6
Vicenza	2,2	18,0	12,2	3,9	24,8	15,7	4,1	26,8	15,3	4,1	34,4	11,9	3,8	32,4	11,7
VENETO	49,2	215,8	22,8	49,1	227,6	21,6	51,7	327,8	15,8	33,3	381,4	8,7	31,6	357,7	8,8
LOMBARDIA	40,3	619,9	6,5	48,9	355,6	13,7	63,4	781,6	8,1	43,8	502,2	8,7	54,7	587,7	9,3
E.ROMAGNA	59,8	264,6	22,6	115,7	444,5	26,0	213,0	529,1	40,2	48,9	313,2	15,6	68,4	351,6	19,4
ITALIA	565,0	2278,4	24,8	792,2	2553,5	31,0	643,1	3227,4	19,9	409,5	2747,8	14,9	423,7	2710,4	15,6

Fonte: ns. elaborazioni su dati Banca d'Italia, Bollettino statistico.

tra finanziamenti agevolati e totale finanziamenti è diminuito dal 24,8% a 15,6%.

A livello provinciale la riduzione più consistente delle operazioni a tasso agevolato nel periodo considerato è avvenuta nelle province di Treviso (-54,8%), Venezia (-44,4%), Padova (-46,2%) e Rovigo (-37,5%), mentre Verona (-18,2%) ha subito una contrazione inferiore alla media regionale (-35,8%).

Dalla distribuzione dei finanziamenti per destinazione economica (tab. 9.9), emerge che nel 2001, in Veneto, 215 milioni di euro (pari al 24,5%) sono stati destinati alla costruzione di fabbricati, 528 milioni (60,3%) all'acquisto di beni strumentali e 133 milioni (15,2%) per l'acquisto di immobili rurali

A livello nazionale, occorre rilevare una minor incidenza dei finanziamenti destinati all'acquisto di macchine ed attrezzature (49,2%), a favore della costruzione di fabbricati rurali (33,1%) e, in minima parte, dell'acquisto di immobili rurali (17,7%).

L'andamento positivo dei finanziamenti a medio e lungo termine registrato nell'ultimo quinquennio nella regione Veneto è dovuto, soprattutto, alla crescita degli investimenti in macchine, attrezzature, mezzi di trasporto (+93,0%). Questo fenomeno rappresenta un segnale positivo di ammodernamento delle imprese per rispondere alle necessità di contenimento dei costi e alla riduzione degli attivi nel settore, che ha caratterizzato tutto il territorio nazionale soprattutto negli anni successivi alla chiusura del set aside, ma che in Veneto presenta tassi di incremento superiori alle regioni confinanti, Lombardia (+44,9%) ed Emilia Romagna (+75,3%) ed anche rispetto alla media nazionale (+80,3%).

Positivo è anche il trend dell'acquisto di immobili rurali (+23,8%), legato tuttavia in parte all'incremento dei valori fondiari; mentre si rileva una forte diminuzione delle consistenze per la costruzione di fabbricati rurali (-52,2%), collegato al rallentamento degli investimenti di carattere strutturale non direttamente produttivi (fig. 9.3), oltre alla mancanza di interventi agevolativi per questa tipologia di investimenti nelle leggi di settore.

La disaggregazione provinciale dei finanziamenti a medio e lungo termine ci permette di notare come l'andamento della voce acquisto di immobili rurali sia la risultante di trend molto diversificati. Infatti, a fronte di un aumento consistente dei finanziamenti nelle province di Treviso (+272,2%), Vicenza (+38,5%) e Verona (+19,0%), vi sono trend negativi nelle province di Rovigo (-19,5%) e Belluno (-9,6%).

Per l'acquisto di macchine ed attrezzi tutte le province mostrano un andamento decisamente positivo, con valori di punta per le province di Verona (+105,1%), Padova (+103,0), Vicenza (+101,6%) e Rovigo (+87,6%).

Per i finanziamenti destinati alla costruzione di fabbricati rurali, invece, tutte le province evidenziano un trend negativo: i maggiori decrementi si hanno nelle province di Venezia (-82,0%), Rovigo (-60,1%) e Belluno (-56,7%).

Dall'analisi delle erogazioni (tab. 9.10) risulta ancora più elevata la quota di

Tab. 9.9 – Finanziamenti oltre il breve termine in agricoltura in Veneto nel periodo 1997-2001: distribuzione per destinazione degli investimenti (consistenze in meuro)

	Costruzioni di fabbricati rurali					Macchine, attrezzature, mezzi di trasporto e prodotti rurali vari					Acquisto di immobili rurali				
	1997	1998	1999	2000	2001	1997	1998	1999	2000	2001	1997	1998	1999	2000	2001
Belluno	16,1	14,4	11,4	8,6	7,0	6,7	8,2	8,2	10,6	10,0	1,4	1,3	1,3	1,5	1,3
Padova	58,1	50,5	42,5	30,3	25,0	35,2	42,8	54,1	66,2	71,4	23,1	24,2	25,7	24,9	26,4
Rovigo	23,6	20,0	16,9	10,1	9,4	16,2	16,8	18,3	24,4	30,4	22,8	22,0	21,5	19,8	18,4
Treviso	59,6	55,4	47,6	44,3	41,9	52,0	60,1	62,2	79,8	87,9	4,9	6,5	12,9	14,5	18,1
Venezia	129,3	125,4	38,6	27,2	23,2	27,8	31,2	39,7	52,8	51,1	12,4	12,3	12,3	15,8	15,4
Verona	115,6	106,3	98,0	81,9	78,3	105,4	107,8	148,4	205,9	216,1	31,2	32,1	37,0	41,3	37,1
Vicenza	47,2	42,6	39,7	33,0	30,0	30,5	38,8	45,7	63,1	61,5	11,9	12,1	11,7	12,9	16,5
VENETO	449,5	414,5	294,7	235,3	214,8	273,7	305,8	376,6	502,8	528,4	107,6	110,6	122,4	130,6	133,3
LOMBARDIA	239,6	229,0	263,3	308,7	375,7	455,2	432,3	437,0	589,7	659,4	51,7	92,5	117,6	138,5	174,5
E.ROMAGNA	696,8	592,1	518,6	451,3	401,9	348,3	451,4	609,3	612,8	610,6	72,2	87,7	118,2	153,6	169,0
ITALIA	3.637,5	3.395,9	3.141,5	2.907,4	2.724,1	2.244,4	2.646,1	3.238,6	3.993,1	4.046,7	930,9	1.107,6	1.310,9	1.381,6	1.456,4

Fonte: ns. elaborazioni su dati Banca d'Italia, Bollettino statistico.

Tab. 9.10 – Finanziamenti oltre il breve termine in agricoltura in Veneto nel periodo 1997-2001: distribuzione per destinazione degli investimenti (erogazioni in meuro)

	Costruzioni di fabbricati rurali					Macchine, attrezzature, mezzi di trasporto e prodotti rurali vari					Acquisto di immobili rurali				
	1997	1998	1999	2000	2001	1997	1998	1999	2000	2001	1997	1998	1999	2000	2001
Belluno	1,6	0,9	0,5	0,8	0,3	4,2	4,5	4,2	4,5	2,7	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Padova	4,7	3,7	4,4	4,1	2,0	16,9	22,0	29,2	39,5	44,3	4,4	9,6	17,2	4,8	6,2
Rovigo	2,1	1,3	0,5	0,9	3,4	5,8	7,4	12,9	12,1	16,1	1,5	2,0	3,7	1,4	3,0
Treviso	6,0	6,9	8,9	10,8	11,2	39,7	41,4	41,6	56,7	69,4	2,4	3,5	11,1	5,0	8,2
Venezia	2,2	4,3	4,4	2,0	2,8	14,0	15,3	25,0	27,8	31,0	1,2	1,7	2,4	1,1	5,9
Verona	10,3	9,7	17,2	13,8	10,8	77,5	63,7	107,4	151,6	101,8	3,4	5,1	10,4	10,2	6,2
Vicenza	2,8	1,6	3,4	4,3	3,2	14,9	22,4	21,5	27,1	22,8	0,4	0,8	1,8	3,0	6,4
VENETO	29,7	28,4	39,3	36,7	33,7	173,0	176,7	241,8	319,3	288,1	13,4	22,7	46,6	25,5	35,9
LOMBARDIA	77,6	69,5	101,8	116,3	164,1	527,5	238,2	591,0	322,4	312,6	14,7	47,8	88,8	63,4	111,0
E.ROMAGNA	93,6	136,4	51,3	46,8	42,0	147,8	280,0	418,0	202,2	254,9	23,3	28,2	59,9	64,2	54,6
ITALIA	597,2	662,8	526,9	471,7	512,9	1453,9	1467,7	2212,9	1904,6	1788,6	227,3	423,0	487,5	371,5	408,9

Fonte: ns. elaborazioni su dati Banca d'Italia, Bollettino statistico.




Fig. 9.3 - Variazione percentuale dei finanziamenti a medio e lungo termine in Veneto nel periodo 1997-2001 e confronti interregionali

Fonte: ns. elaborazioni su dati Banca d'Italia.

finanziamenti a medio-lungo termine destinata all'acquisto di beni strumentali (ben l'80,5% del totale contro il 66,0% a livello nazionale). La parte rimanente risulta destinata per il 9,4% alla costruzione di fabbricati rurali e per il 10,0% all'acquisto di immobili rurali (in Italia rispettivamente il 18,9% e il 15,0% del totale).

Si può concludere che l'andamento dei finanziamenti all'agricoltura alle foreste e alla pesca presenta complessivamente in Veneto un andamento positivo, nonostante la forte contrazione dei finanziamenti agevolati in conseguenza sia dell'evoluzione della normativa comunitaria, sia dell'attuazione della normativa sugli aiuti di Stato in agricoltura, che impedisce abbattimenti sul tasso dei finanziamenti a breve termine perché distortivi delle concorrenze fra i Paesi membri, sia del consolidarsi del contributo in conto capitale quale principale strumento di abbattimento dei costi di finanziamento per le aziende agricole.

9.4. NUOVI STRUMENTI DI INGEGNERIA FINANZIARIA

9.4.1 L'ingegneria finanziaria nelle misure del PSR

Nell'ambito dell'Asse 1 "Miglioramento della competitività e dell'efficienza del sistema agricolo, agroindustriale e forestale mediante l'ammodernamento e la razionalizzazione del sistema" e del Sottoasse 2 "Consolidamento

ed integrazione delle azioni a supporto alle imprese delle aree rurali”, il PSR ha adottato, come sopra ricordato, la misura 22 “Ingegneria finanziaria”.

Obiettivo globale della misura è lo sviluppo di mezzi di finanziamento alternativi o di supporto all'accesso al credito per le imprese del settore primario.

Obiettivi specifici della misura sono:

- promozione nel settore primario di forme di intervento analoghe alle PMI;
- garanzie sussidiarie per l'accesso al credito, specie per l'imprenditoria giovanile.

Gli obiettivi operativi della misura si traducono nei seguenti:

- rafforzamento dell'attività dei Consorzi di garanzia collettiva fidi;
- incremento del fondo rischi per le prestazioni di garanzie collettive per la concessione di credito alle imprese;

La misura si concretizza in un solo tipo di azione e precisamente:

- sviluppo di fondi di garanzia a livello regionale dei Consorzi di garanzia collettiva fidi per le imprese primarie.

Per la realizzazione dell'iniziativa è prevista la partecipazione pubblica e privata nella eguale proporzione del 50%.

Secondo la misura, la dotazione finanziaria apportata dai soggetti pubblici non deve contribuire alle spese di gestione né a quelle di amministrazione del fondo. Al fine di escludere che l'intervento previsto possa costituire un aiuto al funzionamento, i contributi pubblici versati al fondo e destinati a formare/integrare le risorse devono essere utilizzati unicamente per la prestazione delle garanzie escludendo qualsiasi altra destinazione, in particolare:

- la garanzia verrà rilasciata unicamente a soggetti che non versano in difficoltà finanziaria;
- la garanzia potrà coprire la perdita che il mutuante dimostrerà di avere sofferto in caso di inadempienza del beneficiario dopo avere esperito la procedura esecutiva sui beni contrattualmente costituiti in garanzia, nonché su tutti gli altri beni del debitore che il garante indicherà ai sensi dell'art.1944 del codice civile ove il valore dei primi non sia ritenuto dal medesimo sufficiente a coprire le ragioni di credito del mutuante;
- la garanzia prestata rimane efficace fino al completo adempimento della operazione garantita, fatte salve le fattispecie di cui all'art.1953 del codice civile, relativamente alla liberazione del soggetto garante;
- il garante si avvarrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale indicando i beni, del debitore stesso, da sottoporre ad esecuzione;
- l'attivazione della garanzia sarà subordinata all'avvio delle procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta-amministrativa nei confronti del debitore principale;
- una volta prestata la garanzia, il garante eserciterà nei confronti del debito-

re principale tutti i diritti e le azioni facenti capo al creditore originario ai sensi dell'art.1949 e succ. del Codice Civile;

- il mutuante, al fine di consentire al garante di esercitare il diritto di regresso o di surroga nei confronti del debitore principale è tenuto a rilasciare al garante stesso quietanza liberatoria;
- il garante, per il recupero delle proprie ragioni di credito conseguenti alla surroga ex art.1949 Codice Civile dopo avere onorato la propria garanzia, subentrerà nelle azioni già intraprese dal mutuante nei confronti del debitore principale;
- non solo i contributi pubblici ricevuti dal fondo, ma anche eventuali profitti realizzati su tali risorse saranno utilizzati nella loro totalità per la prestazione di garanzie con esclusione del finanziamento di eventuali spese di gestione e/o investimenti del fondo;
- il fondo sarà tenuto mediante una contabilità separata per tutte le operazioni finanziate e/o garantite da sovvenzioni pubbliche.

Per la natura delle azioni previste e per l'ampia valenza e ricaduta che potranno avere sulle imprese del settore, la misura viene applicata su tutto il territorio regionale e per l'intero periodo di programmazione del Piano.

Beneficiari dell'aiuto sono i Consorzi di garanzia collettiva fidi composti da imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del Codice Civile, che hanno lo scopo di fornire garanzie per l'accesso al sistema creditizio. Al fine di non creare discriminazioni i servizi previsti dalla presente misura sono accessibili a tutti gli agricoltori che operano nel settore agricolo.

L'aiuto per la costituzione o l'ampliamento dei fondi di garanzia dei Consorzi fidi è concesso in proporzione al valore del patrimonio di garanzia e dei fondi sottoscritti o versati dai soci e comunque in misura non superiore al capitale iscritto a bilancio.

Le garanzie devono essere concesse a favore di imprese finanziariamente ed economicamente sane, in particolare i Consorzi fidi non possono intervenire per operazioni di finanziamento delle passività, nonché per il credito di gestione e la ristrutturazione di abitazioni rurali, salvo i casi in cui tali operazioni siano effettuate per scopi agrituristici.

Le spese eleggibili alla garanzia dei fondi sono le operazioni creditizie a medio ed a lungo termine (superiori a 12 mesi) concesse da banche o altri operatori finanziari riconosciuti, a favore di imprese agricole ed agroalimentari operanti su tutto il territorio regionale senza alcuna discriminazione che possa favorire certe imprese o la produzione di certi beni. Tali operazioni sono ammesse alla garanzia dei fondi se accese per la realizzazione dei seguenti interventi nelle aziende primarie:

- investimenti agricoli fissi per destinazione, compresi l'ampliamento e l'ammodernamento delle strutture al servizio dell'impresa agricola ed agroalimentare;

- opere di irrigazione, bonifica e miglioramento fondiario;
- ristrutturazione aziendale e riconversione colturale, costruzione, ristrutturazione ed acquisto di fabbricati rurali ed impianti rurali;
- acquisto di macchinari, attrezzature ed automezzi specifici, acquisto di scorte vive da destinare alla riproduzione o alla produzione di latte ed acquisto di scorte morte con necessità di stoccaggio oltre i 12 mesi;
- interventi volti alla realizzazione una diversificazione aziendale e/o un rafforzamento della pluriattività.

Le iniziative ammesse devono comunque essere conformi al regolamento (CE) n. 1257/1999 ed agli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo.

Nel caso che la garanzia venga rilasciata su una operazione creditizia accesa per la realizzazione di un suddetto intervento e che beneficia di contributo pubblico, si conferma che il valore delle garanzie, in termini di equivalente sovvenzione (calcolato secondo una delle modalità indicate al punto 3.2 della Comunicazione della Commissione sugli aiuti in forma di garanzia) sarà cumulato con il contributo stesso in modo che il cumulo di entrambi gli aiuti non ecceda il tasso massimo di aiuto e/o l'ammontare massimo di aiuto consentito dalle regole comunitarie per l'operazione economica principale garantita, nei limiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 1257/99.

Per ottenere la garanzia del fondo, le imprese beneficiarie pagano un premio il cui importo viene calcolato in base ad una valutazione oggettiva del rischio dell'operazione finanziaria maggiorata dei costi amministrativi sostenuti per il rilascio della garanzia stessa. Detto importo non può, comunque, essere inferiore allo 0,5% della garanzia concessa, da versare in via anticipata al momento del rilascio della garanzia stessa.

La quota di cofinanziamento pubblico può raggiungere il 50% della spesa totale. Costo totale degli investimenti previsti per il periodo di programmazione: 6,00 meuro, di cui:

- spesa pubblica totale: 3,00 meuro
- cofinanziamento FEOGA: 0,9 meuro
- percentuale di intervento U.E.: 15 %

Questa misura è rimasta di fatto inapplicata, tanto da non essere nemmeno oggetto di bando, per cui i fondi stanziati non sono stati utilizzati.

9.4.2 I Consorzi di garanzia collettiva fidi

9.4.2.1 Il ruolo dei Consorzi di garanzia collettiva fidi

Lo scopo istituzionale degli organismi di garanzia collettiva fidi (Confidi) consiste nel facilitare l'accesso al credito bancario da parte dei propri asso-

ciati attraverso l'organizzazione solidaristica (cooperativa o consortile) delle loro garanzie¹².

La co-obbligazione degli associati nel rimborso dei crediti garantiti rappresenta lo strumento di copertura integrale o parziale dell'eventuale perdita del credito subita dalla banca, secondo lo schema concettuale del rapporto assicurativo (Comana, 1991). Infatti, l'impegno patrimoniale dei singoli associati permette di costituire una garanzia collettiva che rappresenta il fondo di copertura alle eventuali perdite di insolvenza sopportate dagli istituti convenzionati negli affidamenti con gli associati.

Il patrimonio collettivo su cui i creditori possono soddisfarsi è composto da un fondo rischi liquido¹³ al quale si affianca, generalmente, un fondo fideiussorio per i Confidi organizzati in forma consortile, oppure il capitale sociale, le riserve, e talvolta ulteriori contributi degli associati per i Confidi che assumono la forma di società cooperativa¹⁴.

In entrambe le strutture organizzative è la parte liquida del patrimonio che rappresenta il principale presidio patrimoniale prestato dai Confidi, mentre il fondo fideiussorio viene solitamente escusso in via secondaria. Tuttavia, anche quest'ultimo concorre a determinare, attraverso un fattore di moltiplicazione, la reale dimensione operativa in termini di crediti concedibili dalle banche convenzionate. In sede di convenzione con gli intermediari viene stabilita, infatti, la dimensione massima dei crediti garantibili quale percentuale delle complessive garanzie collettive del Confidi.

L'immediata liquidabilità di una parte del patrimonio collettivo tutela maggiormente il finanziatore rispetto ai beni privati degli associati, soprattutto per le imprese come quelle agricole che dispongono di capitali non sempre facilmente smobilizzabili a causa della loro elevata specificità (Ruozi, 1988). Inoltre, per il finanziatore l'intervento dei Confidi favorisce la

12) La forma cooperativa o consortile si dimostrano sostanzialmente fungibili per il perseguimento degli scopi del fondo di garanzia. L'indifferenza per il tipo di forma organizzativa è stata recepita anche a livello legislativo nazionale e locale, poiché in genere è prevista la possibilità di accedere alle agevolazioni fiscali e creditizie sia per i confidi organizzati in forma di cooperativa sia in forma di consorzio.

13) I fondi consortili e il patrimonio delle società cooperative sono generalmente tenuti in contanti e sono depositati presso le banche convenzionate, dove sono investiti in titoli facilmente disinvestibili (in particolare titoli di stato a breve scadenza quali BOT o CCT). La gestione del patrimonio è estremamente limitata e vincolata nel rispetto della destinazione alla prestazione delle garanzie, poiché la possibilità di disporre del patrimonio permette di salvaguardarne la reale consistenza.

14) Concorrono a determinare il patrimonio a garanzia anche i contributi di associazioni ed enti privati e pubblici, nonché i ristorni da parte delle banche di una quota degli interessi maturati sulle operazioni di credito stipulate dalla imprese consorziate con le banche convenzionate.

riduzione di quella parte dei costi di transazione costituiti dall'impiego di risorse per la gestione delle garanzie (Levitsky, 1997) e per la stipulazione dei contratti, che sono standardizzati secondo le rigide condizioni fissate nelle convenzioni.

Dal lato delle imprese associate i Confidi possono svolgere una funzione di "mobilitazione delle garanzie" (Costa, 1999) che permette a quelle imprese che non dispongono di patrimoni sufficienti di accedere al mercato del credito e a quelle che avrebbero la possibilità di garantire in via autonoma, di realizzare economie di compensazione e diversificazione dei rischi. Inoltre, le imprese che si avvalgono di Confidi possono liberare le garanzie personali da offrire per l'ottenimento di ulteriori affidamenti ed evitano la costituzione di vincoli significativi alla gestione dei propri cespiti (Masini, 2000).

La funzione di garanzia è certamente quella tradizionale dei consorzi fidi, tuttavia è importante evidenziare come l'intervento del Confidi possa svolgere un'importante funzione di informazione e di incentivo per la riduzione delle imperfezioni del mercato negli scambi tra gli intermediari e gli associati, poiché la responsabilità solidale del Confidi (sia in forma consortile che cooperativa) permette di internalizzare nel processo di valutazione e verifica dell'affidabilità creditizia del finanziatore alcuni meccanismi di autoselezione e autocontrollo attuati in modo reciproco dai singoli membri (o da organi interni che sono espressione di essi). Infatti, l'ammissione dell'imprenditore al Confidi e il rilascio della garanzia collettiva costituiscono segnali positivi ex ante sull'affidabilità del prenditore, denotano una volontà di controllo ex post sull'attuazione dei progetti e permettono di realizzare strumenti di pressione extracontrattuale che agiscono da deterrente sui comportamenti opportunistici dei soci, facendo leva sulla perdita di reputazione e di fiducia.

In particolare, per ottenere il coinvolgimento attivo dei soci nel controllo reciproco, è necessario che i singoli abbiano informazioni sulla qualità degli altri associati migliori di quelle a cui il finanziatore può accedere e che esistano adeguati schemi di incentivo che spingano il singolo associato a fornire dette informazioni sia nella fase di formazione del gruppo sia in quella di valutazione del rilascio della garanzia (Varian 1990).

Entrambe le ipotesi sembrano plausibili per i Confidi. Infatti, riguardo alla prima è da evidenziare che gli associati ai Confidi appartengono a un ambito territoriale di riferimento geograficamente delimitato (spesso a livello provinciale) e sono costituiti, in genere, da imprenditori dello stesso settore economico. Il meccanismo di incentivo tra gli associati (seconda ipotesi) è riconducibile alla ricaduta negativa derivante dall'insolvenza del singolo che genera una perdita di fiducia del sistema bancario verso il Confidi e, quindi, una riduzione del potere di negoziazione con le banche del multiplo da applicare ai fondi e alle garanzie concedibili, fino alla vera e propria

responsabilità patrimoniale in caso di escussione del fondo fideiussorio.

Sotto queste condizioni, la natura associativa del Confidi pone in essere meccanismi di autoselezione della compagine sociale che determinano la formazione di gruppi omogenei (rispetto al rischio) di debitori e l'esclusione di quelli inaffidabili¹⁵.

L'apporto conoscitivo del Confidi non si limita alla selezione delle domande di ammissione, ma riguarda in modo diretto anche la transazione creditizia tra banca e affidati. Infatti, al momento della richiesta della garanzia il Confidi (comitato tecnico) svolge una fase di istruttoria in modo autonomo rispetto a quella bancaria finalizzata a valutare le capacità di rimborso del socio, e quindi il livello di rischio della copertura del patrimonio collettivo; mentre successivamente effettua un controllo anche di tipo indiretto sulla permanenza delle condizioni di affidabilità.

In sintesi, se gli associati possono essere scelti con preferenza tra gli individui meno inclini a intraprendere azioni opportunistiche nel rapporto di affidamento e se il rilascio della garanzia collettiva costituisce un segnale del merito creditizio del garantito, allora l'intervento del Confidi può contribuire ad accrescere per la banca la disponibilità di elementi per la valutazione economica del rischio, riducendo la parzialità e l'inadeguatezza informativa nel rapporto di credito tra finanziatore e finanziato.

Di conseguenza, la funzione di segnalazione del Confidi rappresenta una risorsa per il processo di intermediazione attraverso il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei meccanismi di selezione e controllo del finanziatore, poiché da un lato permette di valorizzare lo stato di affidabilità e dall'altro genera una riduzione della componente informativa dei costi di transazione, poiché il consorzio svolge un'analisi esterna che in parte può sostituirsi a quella bancaria (Forestieri 1997).

In linea generale è stato possibile evidenziare come i Confidi assolvano a tre funzioni fondamentali: quella di garanzia attraverso il meccanismo di mutua assicurazione dei consorziati, quella informativa mediante l'analisi di affidabilità per il rilascio della garanzia, e quella di intermediazione dei finanziamenti agevolati con l'abbattimento del tasso di interesse grazie a specifiche convenzioni con enti pubblici locali (Mancini, Milani, Scaramuzzi, 2001).

15) La responsabilità solidale tra i soggetti genera un meccanismo di sostegno (subsidy) per cui i prenditori onesti subiscono un danno dal comportamento di quelli disonesti, dovendo rispondere del loro inadempimento indotto da opportunismo. Dunque, i debitori disonesti vorrebbero costituire il gruppo con quelli onesti, scaricando su questi le conseguenze negative del loro opportunismo; tuttavia, è probabile che i debitori onesti si accordino tra di loro, formando gruppi con livelli di rischio simili, e inneschino un processo di selezione che, procedendo per livelli di rischio crescenti, obbliga, in via residuale, i prenditori disonesti a unirsi tra loro (Varian 1990).

9.4.2.2 I Consorzi di garanzia collettiva fidi per l'agricoltura nel Veneto

Negli anni ottanta, il costo del denaro rendeva particolarmente difficoltoso l'accesso al credito da parte delle aziende agricole, che nemmeno il credito agrario riusciva a soddisfare adeguatamente a causa della rigidità degli stanziamenti e dalla scarsa disponibilità del sistema bancario a trasferire risorse verso un settore comparativamente meno profittevole. Date queste difficoltà, la Regione Veneto ha ritenuto di intervenire con la legge 17 dicembre 1985, n. 65, "Provvedimenti per agevolare finanziamenti diretti per attuare interventi integrati nel settore primario e per sostenere l'autofinanziamento della cooperazione agricola" che, tra l'altro, all'art. 7 prevede la costituzione, fra produttori agricoli e loro organismi associativi, di consorzi di garanzia in forma di società cooperativa o di altra forma societaria. L'ultimo comma dell'articolo stabilisce che alla formazione del patrimonio di garanzia possono contribuire amministrazioni di enti pubblici o privati, senza diritto a fruire delle agevolazioni fideiussorie del consorzio. L'esempio veniva anche da altri settori, artigianato e commercio, ove importanti interventi pubblici di sostegno delle cooperative di garanzia fidi rappresentavano e tuttora rappresentano precisi punti di riferimento anche nella concessione di credito agevolato.

Sulla spinta di questo provvedimento legislativo nascono, promosse dalla Coltivatori Diretti, cinque cooperative di garanzia fidi nelle province di Vicenza (Agrifidi VD), Padova (Agrifidi PD), Treviso (Fidagri TV), Rovigo (Agrifidi RO) e Belluno (Coop. Prov. Garanzia), che costituivano il 15.2.88 il CONFIDAGRI Veneto Scarl. Successivamente aderivano a questo Consorzio l'Agrifidi VR e l'Agrifidi VE. Anche altre organizzazioni si facevano promotrici della nascita di Consorzi di garanzia in agricoltura: la Confederazione Italiana Agricoltori (CIA) regionale promuoveva la nascita di Agricredito e l'Unione Cooperative di Venezia della cooperativa Confidi. Il COZOVE, oggi AZOVE, il maggiore consorzio di stalle sociali attive nel Veneto, che già svolgeva funzioni di garanzia a favore delle stalle associate o promuoveva forme di garanzia interassocie, costituiva nel 1989 il FINZOVE, consorzio di garanzia collettiva fidi al quale aderivano inizialmente 20 stalle sociali.

Esaminando, in primis, il caso CONFIDAGRI Veneto, si può osservare nella fase iniziale un'attività particolarmente brillante: alle cooperative provinciali di garanzia (Agrifidi) aderenti a CONFIDAGRI Veneto aderivano più di 6.000 soci che sviluppavano nel 1989 operazioni per 35 miliardi e più di 45 miliardi nel 1990.

Tutto ciò è stato reso possibile dalla sottoscrizione di numerose convenzioni con le principali banche operanti nel Veneto (il solo CONFIDAGRI Veneto ne ha sottoscritte 13), grazie anche alla costituzione di un significativo fondo rischi formato da un contributo regionale, a norma dell'art. 7 della legge n. 65/85, di oltre un miliardo, a cui si aggiungevano fideiussioni da parte dei soci per altri 4 miliardi.

La fase di espansione del volume di credito garantito è proseguita sino al 1993, raggiungendo complessivamente oltre 60 miliardi, ma gli anni successivi facevano registrare una progressiva riduzione dell'operatività soprattutto di CONFIDAGRI. I problemi sono iniziati quando una serie di insolvenze hanno cominciato ad erodere il fondo rischi, senza che a ciò corrispondesse un'adeguata ricapitalizzazione. Infatti, anche in presenza di una percentuale delle sofferenze, dichiarata dai responsabili del CONFIDAGRI, inferiore allo 0,5% annuo del credito garantito, l'impatto sul fondo rischi liquido era molto più grave essendo il moltiplicatore Fondo/Fidi concordato con le banche convenzionate di 1 a 40. Già nel 1994 il Fondo rischi, formato di fatto dal contributo regionale versato nel 1988,¹⁶ si era ridotto nel CONFIDAGRI di 2/3 rendendo impossibili ulteriori sviluppi dell'attività e innescando la fase di regresso.

Si stavano pagando alcuni errori di impostazione dell'attività non evidenti nella fase iniziale di ottimismo e di forte crescita, a cui si è aggiunta contemporaneamente l'assenza di ulteriori interventi della Regione, malgrado avesse favorito la nascita degli Agrifidi. L'urgenza nella fase di avvio di sostituire le operazioni di credito in scadenza o già scadute dei soci con quelle convenzionate e garantite, aveva impedito un approfondito esame degli affidamenti, per cui erano state garantite alcune operazioni con un elevato tasso di rischio poi degenerate in insolvenze. Per la verità, anche gli Istituti bancari avevano favorito questo trasferimento delle posizioni più esposte sotto la protezione della nuova garanzia offerta dal neonato CONFIDAGRI. Il numero e l'incidenza delle sofferenze è diventato così superiore a quello atteso, portando alle conseguenze appena viste.

Le cause di questa situazione vanno ricercate anche nel tipo di organizzazione dell'attività di CONFIDAGRI che, avendo accentrato i rapporti con le banche, aveva assunto anche la responsabilità della decisione sulle garanzie da concedere al posto delle cooperative provinciali di garanzia, mancando però di una sufficiente conoscenza delle realtà locali. Le cooperative provinciali di garanzia venivano in qualche modo deresponsabilizzate sull'esito delle operazioni, rendendole così meno attente nella fase istruttoria della concessione della garanzia.

Si ricorda inoltre, che per ampliare l'operatività si era creato un Fondo con le fideiussioni rilasciate dai soci per un importo pari a 1/20 del fido ottenuto. Tale Fondo serviva ad innalzare, attraverso il moltiplicatore, il monte fidi garantibile. Non si era sufficientemente valutato, però, che le banche finanziatrici, in caso di insolvenza, si sarebbero rivalse sui soci fideiutanti. Pur-

16) Si ricorda, che il punto 2 dell'art. 7 della legge 65/85 recitava che gli statuti dei Consorzi dovevano stabilire, tra l'altro, l' "obbligo da parte dei soci di contribuire alla costituzione e all'incremento del patrimonio sociale nonché alla formazione del monte fideiussorio nei modi e nei termini statutariamente prescritti".

troppo, il rapido esaurirsi del fondo rischi liquido aveva, invece, avvicinato questa minaccia che veniva considerata remota.

Questa situazione ha influito notevolmente sulle decisioni di riduzione dell'attività da parte del CONFIDAGRI, che non ha potuto nemmeno contare più su contributi regionali o di altri Enti Pubblici (Camere di Commercio, Province, Comuni) per integrare il Fondo rischi. Soltanto alla fine del 2001 CONFIDAGRI ha ricevuto un contributo di 1 miliardo e 400 milioni grazie alla legge regionale n. 46 del 9 settembre 1999 "Provvedimenti di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1999", che all'art. 13 autorizzava la Giunta regionale a concedere un finanziamento straordinario integrativo dei fondi rischi degli organismi consortili di garanzia di cui all'art. 7 della legge regionale n. 65/85, per una spesa complessiva di 2 miliardi.

La seconda fase è stata caratterizzata dunque, oltre che dalla contrazione delle garanzie e dalla revisione ed eliminazione delle posizioni più a rischio, anche dalla ridefinizione con le banche delle convenzioni in essere e da un'azione di pressione verso la Regione e gli altri Enti pubblici per ottenere contributi finanziari destinati ad aumentare il Fondo rischi, come avviene già nei settori dell'artigianato, del commercio.

In questa fase, con la contrazione delle garanzie, si assiste anche alla cessazione dell'attività di alcune cooperative provinciali di garanzia, che si concluderà per alcune con la liquidazione volontaria (Verona), per altre con la fusione (Padova con Vicenza), Belluno uscirà invece da CONFIDAGRI, mentre le rimanenti riprenderanno ad operare attivamente nel corso degli ultimi esercizi. Queste hanno riacquisito, infatti, la loro autonomia operativa, anticipando la strategia di CONFIDAGRI, che a partire dal 2002 si è riservata solo le trattative quadro con il sistema bancario e la consulenza strategica, lasciando alle cooperative provinciali l'istruttoria della pratica, il controllo sulle garanzie concesse e i rapporti diretti con le banche di riferimento. CONFIDAGRI, mantiene un rapporto di co-garanzia con le cooperative associate di carattere sussidiario limitatamente al 20% dell'ammontare delle garanzie concesse. Alcune cooperative, in particolare quelle di Vicenza e Treviso, hanno avviato anche contatti diretti con la Camera di Commercio e con i Comuni della loro provincia per ottenere dei contributi destinati ad integrare il loro fondo rischi, ottenendo in qualche caso risposte positive.

Le cooperative di garanzia cercano, soprattutto, di svolgere un servizio di assistenza alle imprese potenzialmente a rischio, fornendo a queste la consulenza per la definizione dell'ammontare del credito necessario sulla base delle esigenze aziendali e delle condizioni di rientro sopportabili, che vengono concordate con le banche. Le convenzioni più recenti hanno permesso anche di arricchire la tipologia delle garanzie prestate che, all'inizio, erano concesse in corrispondenza alla emissione della sola cambiale agraria, allargando la

concessione della garanzia anche ai prestiti chirografari quinquennali e alle operazioni di credito fondiario fino a 15 anni e portando il fido massimo a 100 milioni. CONFIDAGRI e le cooperative associate hanno potuto così aumentare l'operatività e nello stesso tempo, seguendo procedure di controllo più rigorose, ritengono di poter ridurre a percentuali inferiori allo 0,2% l'incidenza delle insolvenze sul Fondo rischi, riportandole a livelli fisiologici. Le nuove convenzioni stipulate prevedono, inoltre, che gli Agrifidi assumano a proprio carico, in caso di insolvenza dell'impresa associata, una quota di rischio nella misura del 50%. In questa seconda fase, CONFIDAGRI ha anche affrontato una decisa contrattazione con le banche per la definizione delle azioni di recupero delle insolvenze maturate e per la definizione di piani di rientro delle aziende garantite in difficoltà.

In relazione alla contrazione del Fondo rischi a causa delle insolvenze e alla sua assoluta insufficienza per garantire concretamente i fidi concessi, tutti gli organismi hanno fatto uno sforzo finanziario per aumentare il capitale sociale di CONFIDAGRI, che già nel 1994 è passato da 21 milioni a 200 milioni.

Ulteriore conseguenza delle esperienze negative attraversate è stata la decisione di non far più ricorso al Fondo fideiussorio e di non richiedere più il rilascio di fideiussioni agli imprenditori associati. Il rischio di dover utilizzare tale Fondo non era gradito nemmeno alle banche, perché poteva avere conseguenze sulla loro immagine e provocare la perdita di numerosi clienti solvibili che venivano escussi senza colpa a causa delle difficoltà.

Riorganizzazione, razionalizzazione e consolidamento dell'attività hanno avviato, quindi, una fase di recupero e sviluppo delle garanzie, dei rapporti con le banche e di accesso al credito convenzionato da parte degli operatori agricoli associati alle cooperative di garanzia.

Il patrimonio sociale di CONFIDAGRI al 31/12/2001 è così formato:

- Capitale Sociale	£	250.000.000
- Riserva legale	£	7.290.970
- Fondo Rischi	£	1.399.581.408
- Utile di esercizio	£	6.913.967
Sono inoltre iscritti a bilancio i seguenti fondi:		
- Fondo rischi garanzie prestate	£	61.065.285
- Fondo rischi finanziari generali	£	20.000.000

L'importo del Fondo rischi, considerato contabilmente quale Riserva Statutaria indivisibile, è stato aumentato da contributi regionali per 1.954 milioni, di cui 1017 milioni incassati nel 1989 e 837 milioni nel 2001; di questi, 819 milioni sono stati utilizzati per la copertura delle perdite per insolvenze su garanzie prestate ai soci dal 1990 alla data dell'ultimo bilancio. Nel corso del 2002 il Confidagri ha ricevuto dalla Regione Veneto una seconda rata di contributo pari a 563 milioni.

Pur avendo cessato di prestare direttamente garanzie, impegno assunto dalle cooperative associate, il Consorzio ha ancora in essere per sé e per le consociate convenzioni con le seguenti banche: Cassa di Risparmio Padova e Rovigo, Cassa di Risparmio di Venezia, Banca Agricola di Cerea, Cariverona Banca s.p.a., Cassamarca s.p.a., Federazione veneta delle banche di Credito Cooperativo, Banco Ambrosiano Veneto, Banca Antoniana Popolare Veneta, Banca Popolare di Marostica, Banca Popolare di Vicenza.

Il moltiplicatore per determinare il plafond di fidi concedibili con garanzia varia da 20 a 30 volte i fondi costituiti in pegno presso la banca finanziaria, con un valore modale di circa 25 volte. Attualmente la determinazione di tale coefficiente è lasciata alla trattativa diretta delle cooperative provinciali con le rispettive banche di riferimento, ma si mantiene, in genere, nei termini indicati.

Il tasso applicato sui prestiti convenzionati è mediamente superiore di 0,50% - 0,75% al tasso Euribor a 6 mesi, un livello allineato a quello di mercato, ma che, in ogni caso, per le garanzie concesse e per le convenzioni in atto può essere giudicato più favorevole di quanto personalmente gran parte dei soci riuscirebbe ad ottenere dalle stesse banche.

Le banche applicano una propria commissione per il perfezionamento del fido, talvolta concordata in convenzione (0,20% o importo fisso) o altre volte riferito alle normali condizioni bancarie. Le banche di credito cooperativo non applicano in genere la commissione.

L'operatività del sistema CONFIDAGRI (CONFIDAGRI+Agrifidi) negli ultimi tre anni si può rilevare dalla tabella 9.11, che evidenzia un volume di operazioni importante in valore assoluto e registra un significativo incremento nell'ultimo esercizio. Si può osservare, però, che gran parte dell'operatività è sviluppata dall'Agrifidi di Treviso, a cui segue Vicenza, che ha esteso la propria attività anche a Padova e Venezia. Da sottolineare che l'operatività dell'Agrifidi di Treviso è fortemente sostenuta dagli Enti locali e dalla Camera di Commercio, i quali in più riprese hanno contribuito ad accrescere il Fondo rischi, che nell'esercizio 2001 è arrivato quasi a due miliardi. La solidità patrimoniale, la professionalità dimostrata e gli ottimi rapporti con il sistema bancario locale, con il quale ha concluso 13 convenzioni, consentono all'Agrifidi di Treviso di operare anche nel medio e lungo termine tanto che la garanzia sussidiaria su finanziamenti ipotecari ha raggiunto nel 2001 circa i 6 miliardi e quella relativa a prestiti chirografari circa 4,5 miliardi di lire.

Il secondo caso analizzato è il FINZOVE, costituito nel 1989 su iniziativa del COZOVE (oggi AZOVE) tra 20 Cooperative stalle sociali, con lo scopo di far beneficiare i soci delle provvidenze disposte dalla Regione Veneto per la costituzione di Fondi Rischi gestiti da Cooperative di garanzia mediante l'erogazione di idonei contributi. Nel 2000 il FINZOVE ha modificato lo statuto

Tab. 9.11 – Operatività del sistema CONFIDAGRI (1999, 2000, 2001)

	Operatività '99	Di cui CONFIDAGRI	Fondo rischi
BELLUNO	849.138.000	0	230.000.000
PADOVA	405.000.000	405.000.000	89.500.000
ROVIGO	0	0	0
VENEZIA	1.496.500.000	1.228.500.000	500.000.000
VERONA	0	0	30.000.000
VICENZA	15.288.000.000	8.175.000.000	720.000.000
TREVISO	31.969.232.461	808.000.000	1.835.000.000
CONFIDAGRI			680.000.000
Totale	50.007.870.461	10.616.500.000	4.084.500.000
	Operatività 2000	Di cui CONFIDAGRI	Fondo rischi
BELLUNO	800.000.000	0	230.000.000
PADOVA	240.000.000	240.000.000	95.000.000
ROVIGO	0	0	0
VENEZIA	2.025.000.000	1.742.000.000	523.000.000
VERONA	0	0	30.000.000
VICENZA	14.758.500.000	7.630.500.000	700.000.000
TREVISO	36.896.937.717	925.000.000	1.900.000.000
CONFIDAGRI			1.385.000.000
Totale	54.720.437.717	10.537.500.000	4.863.000.000
	Operatività 2001	Di cui CONFIDAGRI	Fondo rischi
BELLUNO	800.000.000	0	230.000.000
PADOVA	90.000.000	90.000.000	100.000.000
ROVIGO	317.346.985	317.346.985	35.000.000
VENEZIA	2.760.827.000	2.582.827.000	558.000.000
VERONA	0	0	30.000.000
VICENZA	13.893.500.000	7.505.500.000	825.000.000
TREVISO	45.085.768.193	680.000.000	2.177.000.000
CONFIDAGRI			1.399.581.408
Totale	62.947.442.178	11.200.673.985	5.384.000.000

Fonte: ns. elaborazioni su dati CONFIDAGRI.

prevedendo l'adesione anche di allevatori singoli ed attualmente i soci sono 37 di cui 20 allevatori singoli e 17 stalle sociali cooperative¹⁷.

Oltre alla concessione di prestiti e di garanzie a favore dei soci, il FINZOVE presta agli stessi assistenza e consulenza per l'accesso al credito anche non garantito, trattando con le banche le migliori condizioni possibili.

17) Il Consorzio ha la propria sede negli uffici dell'Associazione Produttori Zootecnici (AZOVE), nata dalla trasformazione del COZOVE, e non ha proprio personale dipendente, ma si avvale di quello dell'AZOVE a cui riconosce un corrispettivo per le prestazioni ricevute.

Al 31/12/2001 il patrimonio sociale era così composto (in lire):

- Capitale Sociale	£. 1.247.538.760
- Riserva Legale	£. 177.415.098
- Riserve statutarie	£. 39.242.275
- Riserve fondo rischi	£. 1.471.500.000
- Utile di esercizio	£. 81.975.943

Il capitale sociale comprende anche la quota associativa di AZOVE, pari a un miliardo. Le riserve statutarie e legali sono state incrementate mediante la destinazione dell'utile maturato nel precedente esercizio. La riserva Fondo rischi è costituita da contributi concessi dalla Regione Veneto per 1.270 milioni di lire nel 1989 e per 201.500.000 nel 2000, ai sensi dell'art. 13 della LR n. 46/99.

Le disponibilità derivanti dal patrimonio netto e riserve è utilizzata in parte (278 milioni) per garantire i rischi sui fidi dei soci mediante costituzione di pegno su obbligazioni e altri titoli depositati presso le banche finanziatrici, in parte (2.466 milioni) per concedere prestiti ai soci e (268 milioni) in partecipazioni in società collegate, il restante è mantenuto in disponibilità liquide.

Il FINZOVE ha in essere solo due convenzioni con la Federazione Veneta delle Banche di Credito Cooperativo e con il Banco Ambroveneto del Gruppo Intesa. Con il primo Istituto è stato previsto in convenzione un moltiplicatore per la determinazione del volume massimo del credito garantito pari a 25 volte i titoli depositati in pegno, mentre con l'Ambroveneto il moltiplicatore è pari a solo 10 volte. Il deposito di titoli avviene solo in base alle effettive utilizzazioni e concessioni di fido ai soci. La garanzia copre il 50% del prestito concesso, più interessi e spese.

E' previsto un limite massimo di fido concesso per le sole cambiali agrarie della durata di un anno pari a 360 milioni di lire per le Stalle sociali cooperative e 200 milioni per gli allevatori singoli. Per l'Ambroveneto il limite per gli allevatori singoli è di 150 milioni di lire. I finanziamenti vengono in genere contratti per l'acquisto di bestiame da rimonta.

Il Banco Ambroveneto preleva al socio una commissione fissa di £ 100.000 per ogni istruttoria, mentre il Credito Cooperativo non trattiene nessuna commissione.

I tassi di interesse praticati hanno come riferimento il tasso Euribor maggiorato di uno 0,5% per il Credito Cooperativo e di uno 0,75% per l'Ambroveneto. Il tasso non è stabilito in convenzione, ma viene contrattato periodicamente in maniera separata.

Per completezza bisogna ricordare che, oltre alle garanzie, il FINZOVE concede direttamente ai propri soci dei prestiti, che sono stati pari a circa 2.500 milioni di lire in ciascuno dei due ultimi esercizi.

Le operazioni di credito garantite e le garanzie prestate hanno avuto negli ultimi tre esercizi il seguente andamento (milioni di lire):

		1999	2000	2001
Operazioni di credito garantite	£.	1.400	2.950	3.843
Garanzie rilasciate	£.	700	1.475	1.932

La particolarità di questo Consorzio di garanzia è che il volume della sua operatività dipende direttamente dalle attività commerciali e dalle politiche finanziarie che l'AZOVE attua con i soci. Quest'ultimo intende nel futuro limitare l'attività del FINZOVE alle sole garanzie, assumendo in proprio l'attività creditizia nel confronto dei soci. L'Associazione è attenta alle nuove problematiche emergenti dalle annunciate modifiche della PAC ed è pronta a sostenere i propri soci anche finanziariamente per favorire le modifiche strutturali che si rendessero necessarie.

Il terzo Confidi operante in agricoltura nel Veneto per soci e volume di attività è l'AGRICREDITO, costituito dalla CIA regionale nel 1989. Nel bilancio 2001 si può rilevare la seguente situazione patrimoniale:

- Capitale sociale	£.	23.500.000
- Riserva legale	£.	54.638
- Riserve statutarie	£.	441.217
- Altre riserva	£.	20.913.576
- Riserve fondo rischi	£.	196.800.000
- Perdita portata a nuovo	£.	1.818.917
- Perdita dell'esercizio	£	15.267

AGRICREDITO iscrive tra i conti d'ordine fidejussioni ad altre imprese per 1.275.000.00 e garanzie ricevute per 703.500.000 lire.

Anche AGRICREDITO ha ricevuto dalla Regione un contributo a norma dell'art. 13 della legge regionale n. 44/99 pari a 328 milioni, di cui 196.800.000 incassati nel 2001 e iscritti nel Fondo rischi indisponibile.

L'attività svolta dal Consorzio tra settembre 2000 e novembre 2001 ha permesso di sviluppare un volume di operazioni garantite pari a 3.260 milioni, sulla base di un coefficiente moltiplicatore del fido garantito concedibile concordato con le banche depositarie pari a 20. Come si può rilevare la dimensione dell'attività di questo Consorzio è notevolmente inferiore a quella di CONFIDAGRI e FINZOVE, anche questo ha incontrato le stesse difficoltà di CONFIDAGRI, tuttavia la recente ripresa dell'attività lascia intravedere un rinnovato interesse da parte degli imprenditori associati.

Purtroppo le recenti decisioni in merito alle garanzie richieste dal sistema bancario in attuazione dell'Accordo di Basilea 2 del gennaio 2001 sembrano

rendere più difficile, se non impossibile, l'operatività dei Consorzi fidi, salvo che i Consorzi non trasformino statutariamente la loro garanzia sussidiaria in garanzia primaria cosa che, in ogni caso, mette in crisi lo stesso concetto di moltiplicatore in ordine al livello di copertura dei rischi di credito richiesta dall'Accordo, qualora il Consorzio non riesca a dimostrare l'esistenza di condizioni che possano permettere la piena realizzabilità delle garanzie concesse.

Come è noto, in Parlamento giace una proposta di legge quadro che dovrebbe riformare tutta la legislazione esistente sui Consorzi fidi. E' auspicabile che, oltre ad arrivare finalmente in approvazione, in sede di discussione subisca gli adeguamenti necessari per ridare forza a strumenti così importanti per lo sviluppo dell'artigianato, della piccola e media impresa e anche dell'agricoltura. Per quest'ultimo settore è indispensabile tuttavia che alla formazione dei Fondi rischi concorrano, sia pure nei limiti previsti dalla normativa comunitaria sugli aiuti di Stato, anche apporti di capitale pubblico.

9.4.3 Potenzialità e limiti degli interventi della Legge 488/1992

La legge 488/92 costituisce attualmente uno dei più importanti strumenti di finanziamento a disposizione delle imprese operanti nel comparto agroindustriale, sia in termini di numero di progetti agevolati che di risorse finanziarie erogate. Gli elementi di automaticità, trasparenza, oggettività e certezza dei tempi che caratterizzano l'impianto normativo, hanno contribuito inoltre a fare di questa il punto di riferimento di tutti gli interventi agevolativi a favore delle imprese che intendono sviluppare un'attività produttiva.

Possono accedere ai benefici previsti, le imprese che realizzano investimenti produttivi in una delle "aree depresse" dell'intero territorio nazionale intendendo per tali quelle dei nuovi Obiettivi comunitari 1 e 2, incluse le zone c.d. in "uscita morbida" (phasing out) e quelle diverse ammesse alle deroghe previste dall'art. 87, 3° comma, del Trattato che istituisce la Comunità europea.

Per quanto riguarda invece i settori di attività agevolabili, possono beneficiare dei contributi della 488/92 le imprese operanti nei seguenti comparti: attività estrattive; attività manifatturiere; produzione e distribuzione di energia elettrica, costruzioni e attività di servizi.

Dal momento che la legge n. 488/92 è soggetta alla disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato, occorre prestare molta attenzione alle attività esercitate nei cosiddetti "settori sensibili", quelli cioè che per ragioni di tutela del mercato subiscono particolari limitazioni e/o divieti¹⁸.

18) I divieti e le limitazioni cui sono soggette le imprese agroindustriali sono quelli contenuti negli allegati n. 4, lettera f) e n. 5 della circolare ministeriale n. 900315 del 14 luglio 2000 e riguardano sia particolari attività economiche che talune fattispecie di investimenti. A questa circolare ministeriale ne è seguita un'altra, la circolare n. 1054119 del 25 ottobre 2000, contenente alcuni chiarimenti in merito agli investimenti ammissibili nei settori della carne, del vino e dell'olio d'oliva.

Il programma di investimenti può avere per oggetto la realizzazione di un nuovo impianto produttivo ovvero l'ampliamento, l'ammodernamento, la ristrutturazione, la riconversione, la riattivazione o il trasferimento di impianti esistenti, ma non può riguardare più di una sola unità produttiva.

Le spese ammissibili sono quelle relative all'acquisto o alla costruzione di immobilizzazioni come definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile e nella misura in cui sono necessarie alle finalità del programma di investimenti. Tali spese possono riguardare: progettazioni ingegneristiche, suolo aziendale, opere murarie, infrastrutture aziendali, macchinari, impianti, attrezzature, programmi informatici e brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e/o processi.

L'agevolazione consiste in un contributo monetario a fondo perduto commisurato percentualmente alle spese considerate ammissibili. Le percentuali di contribuzione sono espresse in Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL) e/o Netto (ESN) e si differenziano a seconda della dimensione dell'impresa beneficiaria (piccola, media o grande)¹⁹ e della zona ove viene realizzato fisicamente l'investimento. Con riferimento al Veneto, nelle aree Obiettivo 2 e in quelle in regime transitorio le percentuali sono 15% ESL per le piccole imprese e 7,5% ESL per le medie, mentre per le altre aree depresse (aree ex art. 87.3c; aree Obiettivo 2/Phasing out e ammesse contemporaneamente alla deroga di cui all'art. 87.3c) sono 10% ESL + 8% ESN per le piccole imprese, 6% ESL + 8% ESN per le medie e 8% ESN per le grandi.

Sotto il profilo procedurale la domanda con la relativa documentazione deve essere presentata, entro i termini previsti dall'apposito bando ministeriale, ad una delle banche concessionarie convenzionate con il Ministero delle Attività Produttive che ha il compito di svolgere l'istruttoria formale e tecnico-economica.

I contributi vengono erogati annualmente in due o tre quote (a scelta del soggetto beneficiario) di pari importo. Le erogazioni avvengono in base allo stato di avanzamento dei lavori; la prima quota potrà comunque essere erogata anche a titolo di anticipazione, previo rilascio di fideiussione bancaria o di polizza assicurativa.

Il programma di investimenti deve concludersi entro il termine massimo di 48 mesi dalla data del decreto di concessione dell'agevolazione, ovvero entro 24 mesi se viene chiesta l'erogazione del contributo in due quote annuali.

Prima di passare ad analizzare lo stato di attuazione della 488/92 a livello nazionale e regionale, è opportuno soffermarsi brevemente sugli aspetti innovativi e distintivi di questo strumento agevolativo.

19) I parametri da prendere in esame per la definizione di piccole e medie imprese sono quelli definiti dall'Unione europea, recepiti nel nostro ordinamento con il D.M. 18 settembre 1997.

Le principali novità introdotte dalla legge 488/92 nel panorama degli interventi pubblici a sostegno delle attività produttive possono essere schematizzate come segue:

- calcolo delle intensità massime d'aiuto in Equivalente Sovvenzione Lordo e/o Netto. Per Equivalente Sovvenzione Lordo (Netto) si intende il rapporto tra il valore dell'agevolazione, al lordo (al netto) delle eventuali imposte gravanti su di essa, e l'importo dei costi agevolati effettivamente sostenuti. Entrambi gli importi sono attualizzati ad un tasso stabilito dalla Commissione europea. Si tratta dunque di un sistema di calcolo che tiene conto, compensandoli, sia degli eventuali scostamenti temporali tra la realizzazione degli investimenti e l'erogazione delle agevolazioni, sia, limitatamente all'ESN, dell'imposizione fiscale gravante sulle agevolazioni erogate;
- introduzione del business plan come strumento di valutazione dei progetti di investimento. Il business plan consiste in uno studio di fattibilità, con l'analisi del progetto d'investimento sia da un punto di vista descrittivo che numerico. Il business plan descrittivo illustra il progetto partendo dalla presentazione dell'impresa proponente per arrivare agli effetti economici attesi, attraverso l'analisi degli investimenti previsti, degli effetti sulla capacità produttiva, sulla produzione e sull'occupazione, degli andamenti storici e previsionali del settore e dei mercati di riferimento, della strategia generale dell'impresa. Nel business plan numerico invece sono descritti gli effetti dell'investimento sui bilanci dell'impresa, in particolare sull'andamento economico-finanziario e sui più importanti indici di bilancio. La richiesta del business plan risponde alla necessità di fornire agli enti preposti all'istruttoria delle domande di contributo avanzate dalle imprese idonei strumenti di valutazione dei progetti di investimento;
- istruttorie effettuate da soggetti convenzionati con il Ministero delle Attività Produttive (banche concessionarie). Questo aspetto costituisce un importante elemento di novità. Lo Stato, infatti, delegando a soggetti specializzati nella valutazione tecnico-economica delle iniziative imprenditoriali il processo di istruttoria dei progetti, si libera dal pesante compito di seguire sia l'esame preliminare delle iniziative, sia le fasi successive di realizzazione delle stesse, riservandosi esclusivamente un compito di indirizzo, supervisione e attivazione delle risorse. Ciò consente di rendere più snelle e veloci tutte le fasi dell'iter procedurale;
- certezza dei tempi necessari per lo svolgimento dell'istruttoria e la concessione dei contributi. L'impresa è in grado di conoscere l'esito della domanda entro il termine di 4 mesi (3 mesi a disposizione delle banche per effettuare le istruttorie ed 1 mese per la formazione delle graduatorie da parte del Ministero).

Per quanto concerne lo stato di attuazione, dal 1996 (anno del primo bando di applicazione della legge) ad oggi, in Italia attraverso questa

legge sono stati agevolati nel comparto industriale 22.653 programmi di investimento. Il sostegno dello Stato si è concretizzato con la concessione, a fronte di tali iniziative imprenditoriali, di 25.553 miliardi di lire di agevolazioni, che hanno attivato nel complesso investimenti per ben 83.454 miliardi di lire. L'impatto occupazionale è previsto in 331.262 nuove unità di lavoro.

I settori che presentano i maggiori volumi di investimenti sono quello alimentare e delle bevande (10.496 miliardi di lire), quello della fabbricazione di autoveicoli (8.659 miliardi di lire), della fabbricazione e lavorazione di prodotti in metallo (7.620 miliardi di lire), della fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi (7.662 miliardi di lire) e della fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali (6.805 miliardi di lire). In questi cinque comparti si registra circa il 50% del totale degli investimenti.

Per quanto riguarda il comparto agro-alimentare (tab. 9.12), nei primi sei bandi di applicazione del settore industria sono state approvate 3.639 domande, di cui solo 427 (11,7% del totale) nel Centro-Nord, e sono state concesse agevolazioni per circa 4.557 miliardi di lire di cui 4.405 miliardi nelle regioni meridionali.

Tab. 9.12 - Legge 488/92 - Industria alimentare e delle bevande: domande agevolate in Veneto e in Italia (1996-2001)*

Are	Numero domande	Investimenti (mld. di lire)	Agevolazioni (mld. di lire)	Incremento occupati
Veneto	44	101,4	15,4	337
Centro-Nord	427	1.145,8	151,2	2.951
Italia	3.639	10.496,6	4.556,7	39.551

(*) Dati relativi ai primi sei bandi del settore industria.

Fonte: ns. elaborazioni su dati IPI

L'evidente sproporzione nell'assegnazione dei contributi tra le regioni del centro-nord e quelle meridionali è dovuto all'effetto congiunto di due fattori: la maggiore dis-

ponibilità di risorse finanziarie a vantaggio delle regioni meridionali e la possibilità per le imprese ubicate in queste regioni, di richiedere livelli di contribuzione più elevati. In considerazione di queste rilevanti differenze come parametro di confronto per il Veneto prenderemo le regioni dell'Italia centro-settentrionale.

Nello stesso periodo, gli investimenti attivati ammontano a 10.497 miliardi di lire in Italia e a 1.146 miliardi nel Centro-Nord, mentre l'incremento occupazionale è pari rispettivamente a 39.551 e a 2.951 nuove unità.

Restringendo l'analisi al Veneto, nel settore alimentare sono stati finanziati fino ad oggi 44 progetti di investimento e sono stati erogati 15,4 miliardi di contributi. Gli investimenti previsti ammontano a 101,4 miliardi di lire.

L'investimento medio per domanda è pari a 2,3 miliardi, contro 2,7 miliardi nel Centro-Nord. Un dato interessante è quello sul rapporto tra l'ammontare delle agevolazioni e gli investimenti. I contributi concessi rappresentano mediamente il 15% degli investimenti previsti, mentre risultano del 13% in media nelle regioni Centro-Nord.

L'impatto occupazionale è di 337 unità. L'incremento medio per programma è pari a 7,6 unità contro le 6,9 unità previste nel Centro-Nord. Tale minore propensione non è comunque riscontrabile nel fabbisogno dei beni strumentali necessari per poter assorbire una nuova unità lavorativa, infatti i programmi previsti nelle regioni centro-settentrionali registrano mediamente 388 milioni di lire di immobilizzi per occupato, mentre questo valore è di 301 milioni nel Veneto. Per ogni unità incrementale di manodopera sono stati concessi mediamente 46 milioni di lire di agevolazioni (51 milioni nel Centro-Nord). La dinamica settoriale (tab. 9.13) evidenzia la larga prevalenza del gruppo 15.8 "Fabbricazione di altri prodotti alimentari" (45% delle domande agevolate ed oltre un terzo delle agevolazioni concesse) al cui interno rientrano tra le altre "Prodotti di panetteria e pasticceria fresca" (15.81) e "Paste alimentari" (15.85). Gli altri gruppi di attività che hanno maggiormente beneficiato delle agevolazioni della 488/92 sono l'"Industria lattiero-casearia" e il settore delle carni (14% delle domande e oltre un quinto dei contributi, per ciascuno dei due comparti) e l'"Industria delle bevande" (11% e 7%). In questi quattro comparti si concentra il 77% degli investimenti e ben l'87% dell'incremento occupazionale.

Tab. 9.13 - Legge 488/92, Industria alimentare e delle bevande: domande agevolate per comparto in Veneto (1996-2001)

	N. domande	Investimenti (mld. di lire)	Agevolazioni (mld. di lire)	Incremento occupati
15.1 Carne e prodotti a base di carne	6	15,8	3,3	49
15.2 Pesce e prodotti a base di pesce	0	0,0	0,0	0
15.3 Lavorazione e cons. di frutta e ortaggi	1	1,3	0,3	6
15.4 Fabbricazione Oli e grassi veg. E animali	0	0,0	0,0	0
15.5 Industria lattiero-casearia	6	18,2	3,2	73
15.6 Lavorazione granaglie e prod. amidacei	2	3,2	0,6	7
15.7 Fabbricazione prodotti alim. animali	4	19,2	1,6	29
15.8 Fabbricazione di altri prodotti alimentari	20	34,0	5,3	138
15.9 Industria delle bevande	5	9,7	1,1	35
TOTALE	44	101,4	15,4	337

Fonte: nostre elaborazioni su dati IPI.

L'investimento medio è pari a 1,7 miliardi di lire per la "Fabbricazione di altri prodotti alimentari", 3,0 miliardi per l'"Industria lattiero-casearia", 2,6 miliardi per il settore delle carni ed 1,9 per l'"Industria delle bevande".

A livello territoriale (tab. 9.14), infine, occorre registrare il primato, per numero di domande approvate, della provincia di Padova con 11 progetti finan-

Tab. 9.14 - Legge 488/92, Industria alimentare e delle bevande: domande agevolate per provincia in Veneto (1996-2001)

	N. domande	Investimenti (mld. di lire)	Agevolazioni (mld. di lire)	Incremento occupati
Belluno	0	0,0	0,0	0
Padova	11	10,1	2,0	67
Rovigo	4	12,7	3,3	57
Treviso	6	10,5	1,0	40
Venezia	10	40,0	5,6	97
Verona	6	15,3	1,7	44
Vicenza	7	12,8	1,8	32
VENETO	44	101,4	15,4	337

Fonte: nostre elaborazioni su dati IPI.

ziati e 2 miliardi di agevolazioni concesse, seguono Venezia con 10 domande approvate e ben 5,6 miliardi di contributi, Vicenza (7 domande e 1,8 miliardi di contributi), Verona e Treviso.

Complessivamente, la legge 488 non ha avuto un utilizzo molto significativo in Veneto, se si pensa che nei primi sei bandi di applicazione del settore industria sono stati agevolati appena 44 progetti e sono stati concessi contributi per poco più di 15 miliardi di lire. Le cause principali sono identificabili nelle stringenti limitazioni e/o divieti imposti dalla normativa comunitaria nonché nelle difficoltà incontrate dalle imprese, soprattutto di piccola dimensione, nella fase di predisposizione e presentazione delle domande di finanziamento²⁰. Tuttavia, se da un lato un supporto alla fase tecnica potrebbe essere di ausilio per un potenziamento dell'accesso delle imprese Venete alla 488, dall'altro non vanno trascurati gli elementi di originalità della legge quale base per la predisposizione anche a livello decentrato (regionale) di interventi pubblici innovativi che facciano tesoro della esperienza maturata.

9.4.4. Altre forme tecniche per favorire l'accesso al credito del settore agricolo

L'indagine diretta effettuata presso varie banche di dimensione nazionale e locale, nonché presso la Regione Veneto e Veneto Sviluppo S.p.A. allo scopo di identificare strumenti innovativi per facilitare l'accesso al credito del settore agricolo, ha confermato come gli sforzi più rilevanti siano stati effettuati da un lato nei finanziamenti di medio-lungo termine finalizzati alla ristrutturazione aziendale e alla capitalizzazione dell'impresa, dall'altro nel potenziamento delle garanzie offerte. Per quanto concerne i prodotti bancari, le maggiori innovazioni sono state nella direzione di un adattamento del pro-

20) Per accedere ai contributi previsti dalla l. 488, ricordiamo infatti che è necessario allegare alla richiesta di finanziamento un business plan, ovvero uno studio di fattibilità con l'analisi del progetto di investimento sia da un punto di vista descrittivo che numerico.

dotto finanziario al reale ammortamento tecnico degli investimenti effettuati. Ciò è stato realizzato, per esempio, attraverso la possibilità di concordare un preammortamento nei piani di rimborso dei prestiti, che consenta alle imprese di rimborsare la sola quota interessi per un primo periodo e di iniziare a restituire anche la quota capitale solo dopo che l'investimento ha cominciato a produrre i suoi effetti sul reddito aziendale.

L'altra direzione verso la quale si stanno indirizzando i prodotti finanziari è quella di una maggiore flessibilità quantitativa e temporale dei rimborsi, di cui fruire anche dopo la sottoscrizione del contratto. Ciò in relazione alla variazione sia delle condizioni generali del mercato finanziario sia di quelle del mercato dei prodotti aziendali o ancora degli effetti che le caratteristiche biologiche delle produzioni e la loro elevata esposizione al rischio possono avere sulle capacità di rimborso dell'azienda. In questo senso vanno, ad esempio, i tassi di interesse modulari sui prestiti (cioè fissi ma per moduli di 2, 3, 5 anni) o anche la facoltà talvolta prevista per il mutuatario di modificare il parametro di tasso di interesse prescelto (da variabile a modulare e viceversa)²¹.

La scarsità di finanziamenti agevolati agli investimenti e la complessità delle procedure di richiesta hanno portato le banche anche ad attivare o consolidare i propri servizi di consulenza alle imprese, servizi volti alla ricerca e proposta di strumenti di agevolazione comunitari, nazionali o regionali che possano cofinanziare gli investimenti. E' ovvio che la capacità della banca di attivare tali agevolazioni fa sì che il fabbisogno finanziario residuo sia poi coperto dalla banca stessa.

Una nota negativa è invece legata al razionamento delle aziende che richiedono finanziamenti di piccolo importo, i cui costi di istruttoria spesso vengono considerati troppo elevati rispetto al rendimento dell'operazione per la banca. Per questo spesso vengono stabiliti dalle banche importi minimi di finanziamento.

21) Tra i prodotti finanziari che presentano queste caratteristiche molto successo ha avuto anche nel Veneto "Vigneto Italia", studiato e commercializzato da MPS Bancaverde. Il finanziamento è finalizzato a investimenti per l'impianto e/o reimpianto di vigneti e l'acquisto di attrezzature per la vigna, comprese le spese necessarie nella fase di avvio produttivo, per l'acquisto di nuovi terreni, dei diritti di reimpianto nonché in genere per gli adeguamenti strutturali necessari all'azienda in relazione alla nuova capacità produttiva (ampliamento cantine, nuove attrezzature ecc.). Sono inoltre finanziabili investimenti per il recepimento degli standard qualitativi previsti dalle normative vigenti (HACCP, ecc.); ristrutturazione delle cantine a fini sanitari (L.155/97); spese per la ricerca, la selezione clonale e la difesa delle specie varietali autoctone; per le attività di marketing e di promozione dei prodotti di qualità. E' finanziabile fino al 100% dell'importo ammissibile, con erogazione in unica soluzione o sulla base di stati di avanzamento dei lavori e la durata di norma compresa fra 5 e 30 anni, inclusa la possibilità di un periodo di preammortamento fino ad un massimo di 5 anni (per durate oltre i 10 anni).

Un'altra linea di finanziamento è volta alla ristrutturazione finanziaria delle aziende. Molte aziende infatti, a seguito delle distorsioni che caratterizzavano il funzionamento della Legge sul credito agrario del '28, avevano una situazione debitoria molto complessa e distorta legata all'attivazione di un finanziamento per ogni singolo investimento attuato, o a una mancanza di rispondenza della durata delle fonti di finanziamento ai relativi impieghi, connessa soprattutto alla prassi del rinnovo annuale delle cambiali agrarie. Ciò aveva fatto sì che finanziamenti a breve andassero a coprire investimenti di medio e lungo termine. Per risolvere questi problemi molte operazioni sono state attivate in questi ultimi anni nella direzione di una maggiore trasparenza della situazione debitoria delle imprese.

L'accesso al credito delle aziende agricole e agro-industriali a livello regionale potrebbe essere facilitato anche attraverso il potenziamento delle garanzie offerte con l'istituzione di Fondi di Rotazione per l'erogazione di finanziamenti a tassi di favore e l'assunzione di partecipazioni.

Per quanto concerne i finanziamenti agevolati, essi possono essere attivati per il medio e lungo termine a valere sui Fondi di Rotazione istituiti da specifiche leggi regionali, compatibilmente con la normativa comunitaria sugli aiuti di Stato in agricoltura. L'agevolazione si concretizza in un abbattimento del tasso di interesse convenzionato e applicato dalle banche erogatrici su un finanziamento avente una provvista mista effettuata in parte direttamente sul mercato finanziario a tassi ordinari e in parte a tasso di favore a valere sul Fondo di Rotazione all'uopo costituito con legge regionale. In Veneto sono stati utilizzati i Fondi di Rotazione per altri settori economici gestiti dalla finanziaria regionale, Veneto Sviluppo S.p.a.²², che interviene indirettamente al finanziamento delle aziende beneficiarie fornendo alla banca una provvista per il finanziamento stesso a tasso pressoché nullo, riducendo conseguentemente il costo a carico del beneficiario²³.

22) Finanziaria nata per iniziativa dell'operatore pubblico e delle banche, la cui attività si esplica sostanzialmente in tre comparti operativi: concessione di finanziamenti agevolati; prestazione di garanzie su finanziamenti a medio termine; assunzione e gestione di partecipazioni.

23) Da segnalare, nonostante l'esclusione del settore agricolo dai beneficiari per motivi legati anche alle norme europee sugli aiuti di Stato, che nel 2001 è stato costituito presso Veneto Sviluppo S.p.a. (l. reg. 9 febbraio 2001, n. 5 pubblicata in BUR n. 16/2001) un Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese. Possono beneficiare degli interventi del fondo nel rispetto della vigente disciplina nazionale concernente gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive e della disciplina comunitaria sugli aiuti di stato, le piccole e medie imprese, operanti nel Veneto, del settore secondario e terziario, ivi comprese le imprese artigiane e le imprese cooperative. Per quanto concerne gli interventi sono contemplati finanziamenti, prestiti partecipativi e locazioni finanziarie per ricapitalizzazione aziendale, realizzabile anche nella forma del prestito partecipativo.

L'attività di prestazione di garanzie da parte di una finanziaria regionale, come Veneto Sviluppo S.p.a., può essere più o meno rilevante anche in funzione della efficienza dei Consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi operanti sul territorio. L'attività di rilascio di garanzie può essere effettuata utilizzando le risorse finanziarie che provengono dal proprio patrimonio o da specifici fondi rischi, costituiti con i contributi della Regione, delle banche e dell'Unione europea. Alcuni di questi fondi rischi possono essere strutturati nella forma di Fondi di Rotazione.

Gli interventi per la ricapitalizzazione delle imprese possono anch'essi essere effettuati a valere su Fondi di Rotazione appositamente costituiti con i contributi regionali, delle banche e dell'Unione europea. Scopo di questi interventi è quello di sostenere lo sviluppo e la crescita dimensionale delle imprese. L'intervento è posto in essere a fronte di un programma d'attività concernente la costituzione o l'ampliamento dell'impresa, lo sviluppo di nuovi investimenti, l'introduzione di innovazioni tecnologiche. In questa direzione è significativa l'esperienza in agricoltura di altre regioni italiane (Fidi Toscana ad es. per la Toscana) o anche quella di Veneto Sviluppo S.p.a. in Veneto per altri settori economici²⁴.

Da quanto esposto emerge come siano ancora molti gli ambiti in cui si può esplicare l'intervento dell'operatore pubblico regionale e diversificate le opzioni da attivare. Un esempio è rappresentato dai cosiddetti "Finanziamenti di programma" previsti dal testo del disegno di legge attualmente in discussione presso il Consiglio Regionale. Il relativo articolo prevede che la Regione possa concedere aiuti, mediante il concorso nel pagamento degli interessi, anche in forma attualizzata, per la partecipazione al finanziamento di programmi posti in essere dalle banche "per la realizzazione di investimenti strutturali e dotazionali destinati al miglioramento delle condizioni di produzione e trasformazione dei prodotti agricoli, al miglioramento della qualità, alla tutela e salvaguardia dell'ambiente, al miglioramento delle condizioni di lavoro e al miglioramento dell'igiene e del benessere degli animali nonché interventi per il ripristino delle strutture danneggiate da avversità atmosferiche". In realtà, si può ipotizzare che l'abbattimento del tasso possa avvenire mediante il classico concorso nel pagamento degli interessi, anche in forma attualizzata, o mediante la creazione di un Fondo di Rotazione che concorra ad integrare a tasso particolarmente contenuto i plafond che alcune banche già riservano al settore agricolo per il finanziamento di specifici investimenti.

24) Veneto Sviluppo S.p.a. esplica anche un'attività di gestione di partecipazioni. La Finanziaria detiene partecipazioni sia di tipo strategico che di investimento. Le prime sono acquisite su indicazione o per conto della Regione del Veneto a fronte di programmi strategici della stessa a valenza economica generale. Le seconde sono finalizzate al sostegno diretto di attività produttive delle singole aziende.

Altri due articoli di questo disegno di legge, particolarmente interessanti nell'ottica di ampliare gli strumenti di finanziamento del settore agricolo, riguardano Veneto Sviluppo S.p.a. che, in deroga alle limitazioni di cui all'art. 4 della l. reg. 3 maggio 1975, n. 47, potrebbe intervenire anche a favore delle imprese del settore primario, e l'istituzione del Fondo di rotazione pluriennale per l'innovazione tecnologica in agricoltura. Per quanto riguarda Veneto Sviluppo S.p.a. il disegno di legge prevede l'istituzione presso la Finanziaria regionale di un Fondo di Rotazione per gli investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli da parte delle imprese agroindustriali; la possibilità da parte di Veneto Sviluppo S.p.a. di acquisire quote azionarie di imprese agroindustriali costituite in forma di società di capitali; la partecipazione in qualità di socio sovventore all'aumento di capitale sociale di cooperative e loro consorzi. Per ultimo, l'istituzione del Fondo di rotazione pluriennale per l'innovazione tecnologica dovrebbe fornire il supporto finanziario alla realizzazione di un programma pluriennale messo a punto dalla Giunta regionale a sostegno dei processi di innovazione, di ammodernamento degli impianti, di razionalizzazione del parco macchine e di adeguamento delle strutture destinate alle produzioni agricole, zootecniche e forestali.

9.5 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Il credito all'agricoltura è oggi indirizzato verso un insieme ampio di beneficiari, processo avviato con l'entrata in vigore del nuovo Testo Unico delle Leggi in materia bancaria e creditizia, ma accelerato dall'approvazione della "Legge di Orientamento", che ridefinendo il concetto di "agrarietà" e andando ben oltre la definizione di imprenditore agricolo dell'art. 2135 del codice civile ha posto il "credito agrario" in condizione di operare in sintonia con gli obiettivi di sviluppo rurale che pervadono la politica agricola comunitaria.

L'Unione europea, d'altra parte, attuando un controllo molto stretto sulla conformità degli aiuti a quanto previsto dall'art. 87 del Trattato, ha eliminato pressoché totalmente la possibilità di accedere al credito agevolato a breve termine. Al contempo, ha ampliato i propri obiettivi di politica agraria verso un sostegno integrato delle attività economiche presenti nelle aree rurali, non effettuato attraverso operazioni creditizie, ma tramite contributi in conto capitale.

In Veneto ciò ha determinato una diminuzione generalizzata del credito agevolato, sia nel breve che nel medio-lungo termine, mediamente più elevata che a livello nazionale. Tale contrazione non è stata sentita in misura pesante dal mondo agricolo per la forte flessione dei tassi di credito ordinari registrata in questi ultimi anni.

Nonostante questo andamento del credito agevolato, deve essere segnala-

to l'incremento delle erogazioni per investimenti a medio-lungo termine, soprattutto a fronte di macchine e attrezzature e per l'acquisto di immobili rurali, che mostra una ripresa della propensione agli investimenti e alla ristrutturazione aziendale.

Non essendo il credito agrario più lo strumento principe di politica agraria, in questo contesto le banche assumono un ruolo nuovo nei confronti del settore agricolo. Molte banche stanno puntando oggi sulla consulenza, focalizzata in modo particolare sulle opportunità di accesso ai finanziamenti agevolati europei e nazionali. Benché tali finanziamenti siano tecnicamente erogati nella forma di contributi in conto capitale è comunque fondamentale il ruolo della banca nella copertura del fabbisogno finanziario residuo per l'effettuazione dell'investimento. Nascono così in molte banche servizi di consulenza volti a fornire "capitale informativo" e know how per la elaborazione dei progetti per finanziamenti agevolati.

In questo contesto istituzionale gli effetti della despecializzazione sono molto sentiti, in particolare dalle piccole e medie imprese agricole, che hanno subito da parte del sistema bancario un razionamento del credito sia per la difficoltà di valutarne il merito creditizio ad opera di banche non specializzate, sia per i bassi importi delle operazioni di finanziamento richieste.

L'agricoltura, almeno in parte, continua dunque ad aver bisogno di incentivi per superare gli handicap strutturali che la penalizzano rispetto agli altri settori nell'accesso al credito e per raggiungere gli obiettivi di politica economica che le vengono assegnati. Assolvono a questa funzione gli aiuti che la UE e gli Stati membri e le Regioni destinano al settore. Il credito agrario diventa quindi uno degli strumenti, e certamente non il più significativo, per incentivare gli investimenti nel settore. Non solo, ma acquista sempre maggiore importanza lo studio e l'implementazione di nuovi strumenti di ingegneria finanziaria. E' in questa direzione che a nostro parere si dovrebbero sviluppare ulteriori futuri approfondimenti.

BIBLIOGRAFIA

- A. Bompani, 1994. *Dalla nuova legge bancaria al Testo Unico sulle banche*. In Note Economiche, n.2.
- F. Colombini, S. Scaramuzzi, 1994. *Credito agrario e finanziamenti agricoli in Toscana*. In A. Pacciani (a cura di), *Il sistema agricolo-industriale in Toscana: un'analisi per filiera*, Firenze, Tipografia Regione Toscana.
- G. Costa, 1999. *Una nota sui fondamenti attuariali ed economici dei consorzi di garanzia fidi tra imprese*, mimeo.
- B. de Gasperis, 1994. *Una ventata di aria nuova*. In Terra e Vita, n.31/32.
- G. Forestieri, 1997. *Garanzia con valore aggiunto*. In Federconfidi, Confidi e Congiuntura economica. Rilevazioni 1984-94, Milano, Franco Angeli, pp.33-43.
- A. Germanò, 2001. *L'impresa agricola*, Diritto e Giurisprudenza Agraria e Dell'Ambiente, n. 9/10.
- A. Jannarelli, 1994. *Il credito agrario e peschereccio nel testo unico della legge bancaria*. Rivista di diritto e giurisprudenza agraria e dell'ambiente, n.1.
- A. Jannarelli, 1995. *Il privilegio legale nel nuovo art. 44 del testo unico della legge bancaria*. In Rivista di diritto agrario n.1.
- L. Costato, 2001. *Il diritto agrario: rana di esopo o diritto alimentare*, Nuovo Diritto Agrario, n. 2.
- J. Levitsky, 1997. *Best practice in Credit Guarantee Schemes*. In The Financier, vol.4 n.1&2, pp. 100-111.
- C. Mancini, F. Milani, S. Scaramuzzi, 2001. *Il ruolo dei consorzi fidi nell'accesso al credito delle aziende agricole: aspetti teorici ed evidenze empiriche*, Comunicazione presentata al XXXVIII Convegno Sidea, Servizi in agricoltura, Catania, 27-29 settembre 2001.
- M. Masini, 2000. *I consorzi di garanzia fidi: una prospettiva di analisi gestionale*, <http://www.conotec.it/qualita/confidi/prg7.htm>.
- R. Ruozi, 1988. *Il finanziamento degli investimenti nell'agricoltura italiana: problemi e prospettive*. In Atti del 18° Incontro Studio La valutazione degli investimenti e i problemi del credito in agricoltura, Bologna, 29 gennaio, pp. 25-35.
- S. Scaramuzzi, 1996. *L'attuazione della nuova disciplina del credito agrario e l'evoluzione recente dell'intervento creditizio*. In Pacciani A. et al., (a cura di), *Agricoltura toscana e sistema agroindustriale. Caratteristiche strutturali e rapporti organizzativi*, INEA, Osservatorio di Economia Agraria per la Toscana, Osservatorio agro-industriale per la Toscana, Primo Rapporto Annuale, Firenze, pp. 623-655.
- S. Scaramuzzi, 1998. *Il credito all'agricoltura dal sostegno al mercato*. In Pacciani A. et al., (a cura di), *Strutture e dinamiche nel sistema agro-indu-*

striale toscano, INEA, Osservatorio di Economia Agraria per la Toscana, Osservatorio agro-industriale, Secondo Rapporto, Firenze, pp. 403-419.

H.R. Varian, 1990. *Monitoring agents with other agents*, Journal of Institutional and Theoretical Economics, CXLVI, pp. 153-174.